Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 9 novembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E *SUPPLEMENTI ORDINARI*

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1269**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1832 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

dialettologia italiana;
fonetica;
geografia linguistica;
geografia politica ed economica;
istituzioni economiche e commerciali;
istituzioni politiche comparate;
letteratura anglo-americana;
letteratura ibero-americana;
letteratura italiana contemporanea;
lingua e letteratura portoghese;
lingua e letteratura romena;
lingua e letteratura ungherese;
linguistica ladina;
linguistica generale;
linguistica matematica;
organizzazioni internazionali;
pedagogia;
psicologia;
sociologia;
storia comparata delle letterature europee;
storia della critica letteraria;
storia delle dottrine politiche;
storia della geografia e delle esplorazioni;
storia della lingua francese;
storia della lingua inglese;
storia della lingua italiana;
storia della lingua russa;
storia della lingua tedesca;
storia del teatro;
storia delle Venezie;
storia medioevale;
teoria dell'informazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1978
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 210

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **682**.

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per regolare le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;

2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;

3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca;

4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.

Art. 2.

Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire cento milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 3.

Le norme delegate di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **683**.

Provvedimenti urgenti per gli organi di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Presso l'Istituto centrale di statistica è istituita la commissione centrale del personale, presieduta dal presidente dell'Istituto e composta:

da tre componenti il comitato amministrativo designati dal comitato stesso;

dai direttori generali dell'Istituto;

dai tre funzionari dell'Istituto rivestenti la qualifica immediatamente inferiore a direttore generale, con maggiore anzianità di qualifica e, a parità di anzianità di qualifica, più anziani di età;

dai quattro rappresentanti del personale eletti dal personale stesso ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

I membri della commissione centrale del personale sono sostituiti, in caso di impedimento ad intervenire alle singole sedute della commissione, rispettivamente, per i direttori generali ed i funzionari di qualifica immediatamente inferiore, da coloro che hanno il compito di sostituirli nell'espletamento delle funzioni che i medesimi svolgono in via ordinaria presso l'Istituto; per i membri del comitato amministrativo, da altrettanti membri designati dal comitato medesimo; per i rappresentanti del personale, da altrettanti membri eletti in relazione a ciascuno dei titolari e contestualmente ad essi.

In caso di assenza del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente della commissione designato dal comitato amministrativo più anziano di età.

I membri effettivi e supplenti designati dal comitato amministrativo e quelli eletti dal personale sono nominati, contestualmente, dal presidente dell'Istituto, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono svolte dal capo del servizio del personale.

La commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed a parità di voti prevale quello del presidente. Le sedute della commissione sono valide purché siano presenti almeno sette dei suoi componenti.

Alla commissione centrale per il personale di cui alla presente legge sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al comitato amministrativo dell'Istituto in tutte le questioni relative al personale, nonché quelle attualmente spettanti alla commissione del personale di cui all'articolo 33 del regolamento organico approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1967, che dalla entrata in vigore della presente legge viene soppressa. Alla commissione centrale predetta sono altresì attribuiti tutti gli altri compiti che i consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato svolgono presso le amministrazioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **684**.

Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle camere di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per il personale di cui al quadro *L* della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 24 agosto 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **685**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla prima alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, con il quale è stato assegnato, per trasferimento, un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università del 6 giugno 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi al fine di poter ampliare la ricerca scientifica e perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato anche alle esigenze didattiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della prima facoltà omonima dell'Università di Napoli del 17 novembre 1977 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi della stessa Università;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, risulta attualmente ricoperto dal dott. Luigi Chiariello e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto ministeriale 31 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 54, foglio n. 250, è attribuito, unitamente al titolare dott. Luigi Chiariello, alla cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi della seconda facoltà omonima della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1978
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1978, n. **686**.

Estinzione della Cassa comunale di credito agrario di Sora.

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Sora, ente morale con sede in Sora (Frosinone), è dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1978
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1977.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88, contenente norme relative all'educazione fisica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, con il quale sono stati sciolti il consiglio di amministrazione e il consiglio direttivo dell'Istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e il consiglio di amministrazione del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli e per entrambi è stato nominato commissario straordinario, fino al 31 ottobre 1971, il prof. Giovanni Luigi Jovino cui sono stati affidati tutti i poteri statutari dei due enti, al fine di

assicurare il funzionamento didattico, disciplinare ed amministrativo, nonché di promuovere le opportune modifiche ai relativi statuti;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1972, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata fino al 31 ottobre 1973;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1976, con il quale la gestine commissariale dell'Istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli è stata affidata fino al 31 ottobre 1977 al professore Carmine Mensorio;

Considerata l'opportunità di sostituire il commissario governativo in carica prof. Carmine Mensorio;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale dell'Istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli è affidata al dottor Federico De Filippis, sovrintendente scolastico regionale per la Campania, in sostituzione del prof. Carmine Mensorio.

Al predetto dott. De Filippis sono conferiti tutti i poteri statutari dei due enti, al fine di assicurarne il funzionamento didattico, disciplinare e amministrativo, nonché di promuovere le opportune modifiche ai relativi statuti.

Art. 2.

La predetta gestione commissariale ha inizio con effetto immediato e termina non oltre il 31 ottobre 1977.

Entro il termine medesimo il dott. Federico De Filippis provvederà a proporre i nuovi statuti dell'Istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e, rispettivamente, del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1977
Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 386

(8780)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1978.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88, contenente norme relative all'educazione fisica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1977, registro n. 80, foglio n. 741, con il quale sono stati sciolti il consiglio di amministrazione e il consiglio direttivo dell'Istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e il consiglio di amministrazione del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli e per entrambi è stato nominato commissario straordinario, fino al 31 ottobre 1971, il prof. Giovanni Luigi Jovino cui sono stati affidati tutti i poteri statutari dei due enti, al fine di assicurare il funzionamento didattico, disciplinare ed amministrativo, nonché di promuovere le opportune modifiche ai relativi statuti;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1977, registro n. 83, foglio n. 384, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata fino al 31 ottobre 1973;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1977, registro n. 83, foglio n. 385, con il quale la gestione commissariale dell'Istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli è stata affidata fino al 31 ottobre 1977 al prof. Carmine Mensorio;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1977, registro n. 83, foglio n. 386, con il quale la gestione commissariale dell'Istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e del centro studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica della educazione fisica e dello sport di Napoli è stata affidata fino al 31 ottobre 1977 al dott. Federico De Filippis;

Veduto il decreto ministeriale 18 maggio 1978, con il quale il Ministro della pubblica istruzione nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, ha annullato tutti gli atti relativi alle procedure elettorali poste in essere in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1977, n. 906, perché illegittime;

Rilevato che gli effetti dei già citati decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1976 e 3 febbraio 1977, si sono esauriti essendo maturati i rispettivi termini di vigenza;

Constatata la inderogabile necessità non solo di assicurare con effetto immediato la ordinata e regolare gestione dell'ISEF di Napoli, ivi compresa la legittima predisposizione ed attuazione, in via di rinnovazione per effetto del decreto ministeriale 18 maggio 1978, precedentemente citato, degli atti necessari all'elezione degli organi statutari, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1977, n. 906, recante modifiche allo statuto del medesimo ISEF approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, n. 476, ma anche di regolarizzare la gestione di fatto tenuta dal commissario straordinario prof. Carmine Mensorio nel periodo dal 3 febbraio 1977 alla data odierna, in quanto quest'ultimo pur sollevato dall'incarico per effetto del già citato decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1977, non ha mai consentito che venisse attuato il passaggio delle consegne e la conseguente assunzione di servizio del nuovo commissario straordinario dott. Federico De Filippis in esecuzione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Al prof. Pier Fortunato De Gennaro, libero docente di clinica ortopedica nell'Università di Napoli, è affidata la gestione commissariale dell'Istituto pareggiato di educazione fisica e del centro studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli.

Al predetto prof. De Gennaro sono conferiti tutti i poteri statutari dei due enti, al fine di assicurare sia il regolare funzionamento didattico, disciplinare ed amministrativo, anche attraverso la preliminare sanatoria della gestione di fatto tenuta dal prof. Carmine Mensorio, così come indicata in premessa, sia la corretta predisposizione ed attuazione di tutti gli atti necessari all'elezione degli organi statutari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1977, n. 906, recante modifiche allo statuto dell'ISEF di Napoli approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, n. 476.

Art. 2.

La predetta gestione commissariale ha inizio con effetto immediato e termina il 31 ottobre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato dall'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 116

(8781)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1978.

Riconoscimento del circolo velico Nettuno ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal circolo velico Nettuno, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 51 espresso in data 13 maggio 1978 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il circolo velico Nettuno, con sede in Nettuno, lungomare Matteotti n. 8, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il circolo velico Nettuno è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere gli esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51. E' autorizzato, altresì, ad avvalersi, nei confronti dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della stessa legge n. 50.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela od a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il circolo velico Nettuno deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977.

Art. 5.

Il circolo velico Nettuno, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1978

p. *Il Ministro della marina mercantile*
ROSA

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

(8492)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1978.

Proroga del termine per le autorizzazioni ministeriali all'impiego a titolo sperimentale di compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni, con particolare riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215 e 22 agosto 1972, n. 622;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1977, recante disposizioni sulla costruzione, verificazione ed impiego degli apparecchi compensatori di temperatura asso-

ciati ai misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 29 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1978, n. 330679, che proroga al 30 settembre 1978 la scadenza fissata dal decreto ministeriale 18 ottobre 1977 per le autorizzazioni ministeriali già concesse per l'impiego a titolo sperimentale di apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua;

Considerato che le operazioni metrologiche, che gli uffici provinciali metrici devono eseguire per la legalizzazione secondo le nuove norme di tutti gli apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua utilizzati in rapporti *inter partes*, non potranno essere completate entro la data del 30 settembre 1978, fissata dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 marzo 1978, n. 330679, quale scadenza delle autorizzazioni già concesse per l'impiego a solo titolo sperimentale di apparecchi compensatori termici;

Ritenuta la necessità di prorogare la predetta scadenza;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico;

Decreta:

Articolo unico

La data ultima prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 marzo 1978, n. 330679, richiamato nelle premesse, per l'impiego di apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua alle condizioni fissate dalle relative autorizzazioni ministeriali e dal decreto ministeriale 16 marzo 1977 parimenti citato nelle premesse, è spostata al 31 marzo 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8559)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

Riconoscimento dell'Associazione nazionale marinai d'Italia ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, modificato dal decreto 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dall'Associazione nazionale marinai d'Italia, 1° gruppo medaglia d'oro « Aristide Carabelli » di Milano, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 49 espresso in data 13 maggio 1978 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione nazionale marinai d'Italia, 1° gruppo medaglia d'oro « Aristide Carabelli », viale Gorizia, 9/B, Milano, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

L'Associazione nazionale marinai d'Italia, 1° gruppo medaglia d'oro « Aristide Carabelli » è autorizzata a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere gli esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*) e *c*) previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, l'Associazione nazionale marinai d'Italia, 1° gruppo medaglia d'oro « Aristide Carabelli » di Milano deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977.

Art. 5.

L'associazione suddetta, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

p. *Il Ministro della marina mercantile*
ROSA

p. *Il Ministro dei trasporti*
ACCILI

(8563)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Ricomposizione del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, relativo alla composizione del comitato stesso;

Considerata la necessità di procedere alla ricomposizione del ripetuto comitato, a seguito della decadenza dei membri per trascorso biennio di durata della carica, come previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 marzo 1971;

Viste le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Decreta:

Il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane, istituito con decreto ministeriale 31 marzo 1971, è così composto:

Presidente:

Ghelardini dott. Alfiero, direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero.

Componenti:

D'Agostino dott. Filippo, vice direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

De Ruvo dott. Felice, primo dirigente della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

Di Gaetano dott. Sebastiano, dirigente superiore della Direzione generale per gli accordi commerciali; membro supplente: Galdi dott. Federico, primo dirigente della predetta Direzione generale accordi commerciali;

Giaccaglini dott. Lamberto, primo dirigente della Direzione generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero; membro supplente: Cassarino dottor Ulderico, direttore di sezione della predetta Direzione generale delle valute;

Morelli dott. Mario, dirigente superiore della Direzione generale delle importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero; membro supplente: David dott. Giovanni, primo dirigente della predetta Direzione generale delle importazioni ed esportazioni;

Bittarelli dott. Gianfranco, primo dirigente della Direzione generale del personale e affari generali del Ministero del commercio con l'estero; membro supplente: Fabris Camperchioli dott.ssa Marta, consigliere della predetta Direzione generale del personale e affari generali;

De Franceschi dott. Fausto, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Sbarbaro dott. Vittorio, ispettore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Borsari dott. Gianfranco, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Ferraretto dott. Silvano, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Angelini dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione italiana della piccola e media industria;

Paggi dott. Guido, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Peron dott. Simeone, in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Vasetti ing. Ferdinando, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato;

Bonezzi dott. Luigi, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Segretario:

Lentini Armando, segretario principale della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, a modifica di quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 marzo 1971.

Art. 2.

Il presidente del comitato, dott. Alfiero Ghelardini, verrà sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal dott. Filippo D'Agostino.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: OSSOLA

(8654)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto 19 novembre 1976, con il quale è stata costituita la commissione, composta da funzionari del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che contiene le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche suddette;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Antonio Danelli, primo dirigente del servizio autonomo della navigazione interna del Ministero dei trasporti, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Pietro Masi, primo dirigente del servizio autonomo della navigazione interna del Ministero dei trasporti è nominato membro della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. Antonio Danelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro dei trasporti
e, ad interim,
della marina mercantile
COLOMBO

(8652)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Determinazione dell'addizionale ai sensi dell'art. 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, da applicare, per l'esercizio 1977, ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico citato e al premio supplementare « silicosi e asbestosi ».

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, il quale dispone che alla copertura dei maggiori oneri, derivanti per la gestione industria dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e del citato testo unico, si deve provvedere, fino a quando non sarà emanata ed entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con una addizionale sui premi in misura non superiore al 20 %;

Visto il decreto 26 settembre 1977, che ha fissato l'addizionale per l'anno 1976 nella misura massima del 20 %;

Viste le risultanze di gestione per l'esercizio 1977, relative all'assicurazione per la silicosi e l'asbestosi, e alle assicurazioni a premio speciale unitario per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e i candidati all'emigrazione;

Considerato che le misure dei premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico citato e del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi di cui all'art. 153 dello stesso testo unico non sono automaticamente connesse con i tassi di tariffa;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi, con decorrenza 1° gennaio 1972, l'addizionale in questione deve trovare applicazione per l'anno 1977 nei confronti dei premi speciali unitari relativi alle assicurazioni per le categorie sopra specificate, e nei confronti del premio supplementare « silicosi e asbestosi »;

Decreta:

L'addizionale di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per l'anno 1977 ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico stesso, relativi alle assicurazioni delle categorie richiamate nelle premesse, nonché al premio supplementare silicosi e asbestosi, previsto dall'art. 153 del citato testo unico, è fissata nella misura del 20 %.

Roma, addì 18 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(8557)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8760)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Vista la delibera del CIPI datata 21 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1978 e 19 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8761)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1978.

Abilitazione alla Cassa di risparmio in Bologna a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi del cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 25 febbraio 1977, con la quale la Cassa di risparmio in Bologna ha chiesto l'abilitazione a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio della Cassa di risparmio in Bologna al 31 dicembre 1977;

Visto il certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria e artigianato di Bologna il 3 agosto 1978;

Viste le autorizzazioni rilasciate dalla Banca d'Italia in data 18 novembre 1976, 4 marzo 1977, 6 marzo 1978 e 2 maggio 1978 in ordine all'assunzione di prestiti in valuta estera che la Cassa di risparmio in Bologna dovrà destinare al Co.P.A.L.C. (Consorzio provinciale abitazioni lavoratori cristiani) di Bologna ed al C.I.C.A. (Consorzio interprovinciale cooperative agricole) di Bologna;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate dalla Cassa di risparmio in Bologna sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Cassa di risparmio in Bologna è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(8600)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1978.

Nomina di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il foglio allegato al verbale n. 49, con il quale la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, nella seduta 26 maggio 1975, esprimeva parere contrario all'iscrizione del rag. Alberto Leyduan, nato a Calamandrana il 7 aprile 1940, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nella 2ª sessione ordinaria del 1973;

Vista la decisione 9 marzo 1977 del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, confermata in appello dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV) in data 27 febbraio 1978, con il quale è stato accolto il ricorso giurisdizionale proposto dal Leyduan avverso il diniego di iscrizione nel ruolo di cui sopra;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla iscrizione del predetto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con decorrenza 21 giugno 1975, data in cui sono stati nominati gli altri candidati della citata sessione del 1973;

Decreta:

Leyduan Alberto, nato a Calamandrana il 7 aprile 1940 e residente in Pessinetto, iscritto all'albo dei ragionieri, è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 21 giugno 1975.

Roma, addì 27 ottobre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(8692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 6 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,70	842,70	842,65	842,70	842,70	842,70	842,80	842,70	842,70	842,70
Dollaro canadese	722,50	722,50	722 —	722,50	722,50	722,50	722,50	722,50	722,50	722,50
Franco svizzero	511,65	511,65	512 —	511,65	511,65	511,65	511,20	511,65	511,65	511,65
Corona danese	160,36	160,36	160,65	160,36	160,36	160,36	160,49	160,36	160,36	160,35
Corona norvegese	166,91	166,91	167 —	166,91	166,91	166,91	166,98	166,91	166,91	166,90
Corona svedese	193,92	193,92	194 —	193,92	193,92	193,92	193,93	193,92	193,92	193,90
Fiorino olandese	409,46	409,46	410,10	409,46	409,46	409,46	409,50	409,46	409,46	409,45
Franco belga	28,197	28,197	28,18	28,197	28,197	28,19	28,23	28,197	28,197	28,20
Franco francese	195,13	195,13	194,50	195,13	195,13	195,13	195,08	195,13	195,13	195,15
Lira sterlina	1662,10	1662,10	1663,75	1662,10	1662,10	1662,10	1663,15	1662,10	1662,10	1622,10
Marco germanico	442,40	442,40	442 —	442,40	442,40	442,40	442,35	442,40	442,40	442,35
Scellino austriaco	60,482	60,482	60,50	60,482	60,482	60,48	60,42	60,482	60,482	60,50
Escudo portoghese	18,20	18,20	18,25	18,20	18,20	18,20	18,35	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola	11,83	11,83	11,85	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,85
Yen giapponese	4,438	4,438	4,45	4,438	4,438	4,43	4,434	4,438	4,438	4,43

Media dei titoli del 6 novembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,200
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,750
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,575
» 5 % (Beni esteri)	99,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,300
» 5,50 % » » 1968-83	83,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	79,700
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,400
» 9 % » » 1975-90	83,875
» 9 % » » 1976-91	83,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,325
» » » » 1-10-1979	101,250
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,150
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,875
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,450
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,075
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,650
» » » 10 % 1- 1-1981	95,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,170
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,575
» » » 12 % 1- 4-1982	98,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	842,75
Dollaro canadese	722,50
Franco svizzero	511,425
Corona danese	160,425
Corona norvegese	166,945
Corona svedese	193,925
Fiorino olandese	409,48
Franco belga	28,213
Franco francese	195,105
Lira sterlina	1662,625
Marco germanico	442,375
Scellino austriaco	60,451
Escudo portoghese	18,275
Peseta spagnola	11,83
Yen giapponese	4,436

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Adorifora dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Adorifora concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8498)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Micocide dell'impresa Bavicchi Dario e figlio

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Micocide concessa all'impresa Bavicchi Dario e figlio, in Perugia, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8499)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Concia duplex dell'impresa Aziende agrarie del cond. agrario prov.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Concia duplex concessa all'impresa Aziende agrarie del cond. agrario prov., in Trento, via Verdi, 20, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8500)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lindagro 5 dell'impresa Agronova S.n.c.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lindagro 5 concessa all'impresa Agronova S.n.c., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8501)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lindagro dell'impresa Agronova S.n.c.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lindagro concessa all'impresa Agronova S.n.c., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8502)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Tritilin dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tritilin concessa all'impresa Montedison S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8503)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pont-Saint-Martin

Con deliberazione della giunta regionale 23 giugno 1978, n. 3183, controllata senza rilievi della commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Pont-Saint-Martin, adottato con deliberazione consiliare 1° luglio 1977, n. 90.

Copia di tale deliberazione e copia del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(8112)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Luino

Con deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1978, n. 17818, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Luino (Varese), adottata con deliberazione consiliare 18 novembre 1978, n. 130, relativa alla zona compresa nel rione Valdomino.

(8506)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cinisello Balsamo

Con deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1978, n. 18234, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cinisello Balsamo (Milano), adottata con deliberazione consiliare 6 giugno 1976, n. 89, relativa alle zone comprese da via Lincol-Gasparotto.

(8450)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Lodi

Con deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1978, n. 18236, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lodi (Milano), adottata con deliberazione consiliare 25 febbraio 1976, n. 58, relativa alla località Selvagreca.

(8451)

Con deliberazione della giunta regionale 4 settembre 1978, n. 18101, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lodi (Milano), adottata con deliberazione consiliare 12 novembre 1975, n. 123, relativa alla zona lungo viale Italia.

(8452)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/6208-29 del 3 dicembre 1936, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Versa Maria ved. Milič, nata a Trieste il 9 agosto 1878, venne ridotto nella forma italiana di « Emili », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Milan e Danica;

Vista la domanda prodotta in data 6 settembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio della predetta, sig. Emili Milan, nato a Trieste il 19 gennaio 1917, residente a Sales 1/A, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Milič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Maria, sig. Emili Milan, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Emili assunto dalla moglie del predetto, Grilanc Giuseppina, nata a Sgonico il 9 luglio 1921.

Il sindaco di Sgonico è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 ottobre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(8292)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centottanta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 24 luglio 1978 il decreto ministeriale 27 febbraio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centottanta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(8168)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centocinquantasette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 20 luglio 1978 il decreto ministeriale 27 febbraio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centocinquantasette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(8169)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a novantacinque posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 13 luglio 1978 il decreto ministeriale 27 febbraio 1978, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a novantacinque posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(8170)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a dieci posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino ufficiale n. 41-42 del 13-20 ottobre 1977, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 luglio 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a dieci posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1975.

(8326)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per gli esami, per la nomina a quindici posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino ufficiale n. 39-40 del 29 settembre-6 ottobre 1977, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 marzo 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a quindici posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1975.

(8327)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, per la nomina ad undici posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino ufficiale n. 43 del 27 ottobre 1977, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, per la nomina ad undici posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1975.

(8328)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso riservato agli assistenti universitari ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

Nel supplemento in data 15 settembre 1978 al Bollettino ufficiale n. 9 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati pubblicati i risultati del concorso riservato agli assistenti universitari, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1978, al posto di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

(8579)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Bozzetti Bruno, nato a Paderno Ponchielli il 26 agosto 1944 punti 98 su 100
Consalvi Giovanni, nato a Fagnano Alto il 1° marzo 1942 » 98 »
Morandi Ulderigo, nato a Pistoia il 2 agosto 1942 » 98 »
Patrone Piero Eugenio, nato a Savona il 9 febbraio 1944 » 98 »
Bazzanti Maurizio, nato a Firenze il 27 luglio 1946 » 96 »
Cingolo Celestino, nato a Casalbordino il 26 giugno 1944 » 96 »
Nicolò Roberto, nato a Mondragone il 4 maggio 1943 » 96 »
Pejeroni Adriano, nato a Venezia il 16 gennaio 1945 » 96 »
Strano Rossi Francesco, nato a Catania il 2 aprile 1943 » 96 »
Aimo Ignazio, nato a Mondovì il 4 febbraio 1945 » 95 »
Biasiato Renzo, nato a Chioggia il 24 aprile 1940 . » 95 »
Ferrante Furio, nato a Como il 10 aprile 1945 » 95 »
Nannì Giacinto, nato a Rimini il 12 novembre 1946 » 95 »
Puttini Maurizio, nato a Milano il 25 febbraio 1945 » 95 »
Rizzo Carlo, nato a Padova il 18 dicembre 1942 » 95 »
Zanni Corrado, nato a Scandiano il 19 ottobre 1942 » 95 »
Bezzi Marcello, nato a Roma l'8 luglio 1946 » 94 »
Corcos Leonardo, nato a Firenze il 3 settembre 1946 » 94 »
De Stefano Giovanni, nato a Cardito il 3 gennaio 1943 » 94 »
Innocenti Paolo, nato a Riccione il 3 dicembre 1945 » 94 »
Pascazio Francesco, nato a Bari il 31 marzo 1946 » 94 »
Dell'Agli Pietro, nato a Roma il 16 agosto 1943 » 93 »
Mainenti Mario, nato ad Agropoli il 15 aprile 1942 » 93 »
Metelli Francesco, nato a Brescia il 3 agosto 1946 » 93 »
Ferrucci Corrado, nato a Milano il 29 settembre 1945 » 93 »
Rovere Vittorio, nato a Sanremo il 30 ottobre 1938 » 93 »
Spaggiari Antonio, nato a Bibbiano l'11 ottobre 1944 . » 93 »
Naclerio Salvatore, nato a Monte S. Giovanni Campano il 5 febbraio 1942 » 92 »
Varni Gian Emilio, nato a Pieve Ligure Bogliasco il 9 maggio 1946 . . . . . » 92 »
Barbieri Sergio, nato a Roma il 2 novembre 1946 . . . . punti 90 su 100
Bassani Paola, nata a Varese l'8 ottobre 1945 . . . . » 90 »
Caliendo Raffaele Angelo, nato a Saviano il 18 settembre 1946 . . . . » 90 »
Ciampoletti Romano, nato a Gubbio il 20 gennaio 1940 . . . . » 90 »
Ciccone Arcangelo, nato a Mileto il 17 dicembre 1944 . . . . » 90 »
Colantuono Mario, nato a Tollo l'11 maggio 1936 . . . . » 90 »
De Pascale Giuseppe, nato a Caserta il 18 ottobre 1945 . . . . » 90 »
De Santis Sergio, nato a Sassoferrato il 26 agosto 1943 . . . . » 90 »
Falcetto Giorgio, nato a Biella il 3 maggio 1946 . . . . » 90 »
Falcione Romano, nato a Montaquila il 28 dicembre 1938 . . . . . . » 90 »
Fazzolari Raffaele, nato a S. Giovanni di Gerace il 24 dicembre 1944 . . . . . . » 90 »
Fralassi Giuseppe, nato a Brindisi il 20 aprile 1942 . . . . » 90 »
Galante Michele, nato a Crispano il 4 novembre 1940 . . . . » 90 »
Gallo Cristina, nata a Pescia il 29 marzo 1944 . . . . » 90 »
Lai Nicola, nato a Sassari il 13 luglio 1942 » 90 »
Lunardi Paolo, nato a Capannori il 28 marzo 1943 . . . . » 90 »
Lupoli Giancarlo, nato a Taranto il 9 settembre 1945 . . . . » 90 »
Manca Paolo, nato a Oschiri l'11 dicembre 1942 . . . . » 90 »
Marcello Giampiero, nato a Nuoro il 29 giugno 1943 . . . . » 90 »
Marino Vincenzo, nato a Battipaglia il 1° gennaio 1947 . . . . » 90 »
Mariotti Giacinto, nato a Roma il 9 novembre 1943 . . . . » 90 »
Medori Maurizio, nato a Castellalto il 7 novembre 1939 . . . . » 90 »
Pandolfo Nicola, nato a S. Arsenio il 16 novembre 1943 . . . . » 90 »
Parigi Mario, nato ad Asti il 7 novembre 1945 . . . . » 90 »
Perella Giulio Cesare, nato a Castel del Giudice il 25 settembre 1940 . . . . . » 90 »
Perrone Antonio, nato a Lecce il 31 maggio 1945 . . . . » 90 »
Pessarelli Giancarlo, nato a Bologna il 20 febbraio 1943 . . . . » 90 »
Ranieri Giuseppe, nato a Torre del Greco il 26 marzo 1945 . . . . » 90 »
Renda Francesco, nato a Mottafollone il 26 febbraio 1943 . . . . » 90 »
Torelli Paolo, nato a Genova il 9 novembre 1945 . . . . » 90 »
Verardi Luca, nato a Ceglie Messapico il 18 febbraio 1945 . . . . » 90 »
Zoso Antonio, nato a Vicenza il 20 ottobre 1945 . . . . » 90 »
Ballarin Turiddu, nato a Chioggia il 24 settembre 1933 . . . . » 88 »
Bonomi Giorgio, nato a Bergamo il 15 novembre 1943 . . . . » 88 »
Candiani Ezio, nato a Carmignano di Brenta il 17 marzo 1944 . . . . . . » 88 »
De Blasi Paolo, nato a Gioia del Colle il 14 maggio 1946 . . . . » 88 »
Di Eusanio Giuseppe, nato a Sannicandro Garganico il 7 gennaio 1946 . . . . » 88 »
Elifani Maria Giovanna, nata a Lesina il 21 dicembre 1939 . . . . » 88 »
Giovagnoli Subino Angelo, nato a Ronciglione il 30 aprile 1945 . . . . . . » 88 »
Molfino Franco, nato a Sestri Levante il 10 luglio 1943 . . . . » 88 »
Neri Alberto, nato a Castelmaggiore il 7 giugno 1943 . . . . » 88 »
Parini Umberto, nato ad Aosta il 12 luglio 1944 . . . . » 88 »

Reina Giuseppe, nato a S. Stefano Avisquina il 2 dicembre 1944 punti 88 su 100
Ristori Ugo, nato a Pavia il 29 febbraio 1944 » 88 »
Rodighiero Domenico, nato a Sandrigo il 26 gennaio 1944 » 88 »
Spigonardo Francesco, nato a Castelfrentano il 23 febbraio 1946 » 88 »
Valle Paolo, nato a Stradella il 28 agosto 1945 » 88 »
Visonà Gaetano, nato a Valdagno il 9 giugno 1943 » 88 »
Zanoni Virginio, nato a Orio Litta il 12 luglio 1940 » 88 »
Gnes Francesco, nato a Salò il 20 settembre 1945 . » 87 »
Bellino Giulio Cesare, nato a Laviano il 18 aprile 1941 » 86 »
Benelli Alvise. nato a Ravenna il 4 aprile 1944 » 86 »
Bruno Alfio, nato a Lentini il 3 dicembre 1944 . » 86 »
Caruso Eduardo, nato a Caltagirone il 20 settembre 1937 » 86 »
Casalino Giovanni, nato a Casale Monferrato il 4 maggio 1938 » 86 »
Catitti Italo, nato a Bisenti il 31 dicembre 1938 » 86 »
De Fabritiis Giovanni, nato a Bologna il 10 luglio 1942 » 86 »
Di Paola Salvatore, nato a Formia il 25 febbraio 1945 . » 86 »
Fauci Francesco, nato a Isola Capo Rizzuto il 26 gennaio 1945 . » 86 »
Samori Giovanni, nato a Milano il 27 luglio 1945 » 86 »
Travostini Alberto M., nato a Roma il 4 gennaio 1943 » 86 »
Wizemann Giorgio, nato a Legnano il 27 marzo 1945 » 86 »
Caruso Saverio, nato a Dipignano il 29 dicembre 1943 . » 85 »
Celesti Beniamino, nato a Galati Mamertino il 20 febbraio 1940 . » 85 »
Iemma Domenico, nato a Laureana di Borrello il 26 settembre 1934 » 85 »
La Spada Francesco, nato a Messina il 30 giugno 1946 » 85 »
Mongiardini Paolo, nato a Ovada il 3 gennaio 1939 » 85 »
Motta Antonino, nato a Catanzaro il 7 agosto 1944 » 85 »
Sartori Franco, nato a Vicenza il 27 agosto 1941 » 85 »
Scalia Alfio, nato a Gravina il 31 agosto 1945 » 85 »
Brugnami Remo, nato a Corciano il 26 maggio 1943 » 84 »
Burelli Maurizio, nato a Umbertide l'11 febbraio 1942 » 84 »
Burrai Pietro, nato a Bitti il 22 luglio 1945 » 84 »
Colabianchi Cesare, nato a Roma il 16 settembre 1945 . » 84 »
Dell'Olivo Ivano, nato a Venezia il 30 gennaio 1941 » 84 »
Lembi Bruno nato a Roma il 29 agosto 1941 » 84 »
Manghisi Domenico, nato a Castellana Grotte il 6 febbraio 1939 . » 84 »
Migliori Domenico, nato a S. Marco Argentano il 12 marzo 1946 » 84 »
Mossi Pietro, nato a Ventimiglia il 17 maggio 1940 » 84 »
Rengo Mario, nato a Fiuggi il 5 settembre 1943 . » 84 »
Rotta Luciano, nato a Verona il 25 agosto 1945 . » 84 »
Scalas Ignazio, nato a Carbonia il 29 giugno 1942 . » 84 »
Sorges Luigi, nato a Messina il 20 novembre 1946 » 84 »
Sansoni Baldassarre, nato a Roma il 12 maggio 1946 . . . . » 83 »
Belloli Pier Angelo, nato a Milano il 1° agosto 1942 . . . . punti 82 su 100
Caliento Ernesto Maria, nato a Soriano del Cimino il 24 luglio 1945 . . . . . . » 82 »
Cascio Francesco Paolo, nato a Polizzi Generosa il 14 dicembre 1941 . . . . . » 82 »
Contessini Avesani Ettore, nato a Verona il 3 giugno 1945 . . . . » 82 »
Corigliano Ottavio, nato a Scandale l'11 luglio 1945 . . . . » 82 »
Gidaro Giacomo, nato a S. Sostene il 19 marzo 1944 . . . . » 82 »
Nervetti Giovanni, nato a Milano il 24 ottobre 1944 . . . . » 82 »
Palestini Ettore, nato a Grottammare il 23 gennaio 1945 . . . . » 82 »
Pasqual Ermes, nato a S. Donà di Piave il 10 ottobre 1942 . . . . » 82 »
Pernazza Enrico, nato a Roma il 19 marzo 1944 . . . . » 82 »
Pisco Armando, nato a Cormons il 19 aprile 1943 . . . . » 82 »
Provasi Francesco, nato a Gallarate il 3 luglio 1940 . . . . » 82 »
Quattrocchio Luciano, nato a Pontecurone il 29 settembre 1925 . . . . » 82 »
Balossi Restelli Paolo, nato a Milano il 30 marzo 1946 . . . . » 80 »
Cascone Franco, nato a Ercolano il 23 luglio 1941 . . . . » 80 »
Cruciani Franco, nato a Cagliari il 24 luglio 1938 . . » 80 »
Currò Maria Francesca C., nata a Casalvecchio Siculo il 25 dicembre 1943 . . . » 80 »
D'Amore Lorenzo, nato a Brusciano il 1° gennaio 1935 . . . . » 80 »
Desogus Antonio Ignazio, nato a Oristano il 25 maggio 1946 . . . . » 80 »
Mazzarella Farao Roberto, nato a Roma il 17 febbraio 1945 . . . . » 80 »
Padula Maurizio, nato a Roma il 12 giugno 1943 . . . . » 80 »
Palini Paolo, nato a Urbino il 13 novembre 1942 . . . . » 80 »
Pegoraro Marco, nato a Novara il 5 giugno 1942 . . . . » 80 »
Petrelli Giampaolo, nato a Firenze il 3 dibre 1944 . . . . » 80 »
Pulvirenti Angelo, nato a Giardini il 19 gennaio 1944 . . . . » 80 »
Salsilli Ernesto, nato a Pordenone l'11 agosto 1937 . . . . » 80 »
Tosoni Serafino, nato a S. Elpidio a Mare il 2 agosto 1943 . . . . » 80 »
Trirè Stefania, nata ad Acquapendente il 13 dicembre 1945 . . . . » 80 »
Vella Giuliano, nato a Malta il 26 marzo 1941 . . . . » 80 »
Castello Francesco, nato a Addis-Abeba il 23 febbraio 1940 . . . . » 78 »
Conci Giovanni, nato a Mezzocorona il 5 giugno 1942 . . . . » 78 »
Frega Giancarlo, nato a Bormio il 2 marzo 1942 . . . . » 78 »
Gallo Antonio, nato a Napoli il 14 febbraio 1946 . . . . » 78 »
Lacagnina Arcangelo, nato a Caltanissetta il 9 febbraio 1946 . . . . » 78 »
Mannatrizio Giuseppe, nato a Catanzaro il 22 settembre 1943 . . . . » 78 »
Marzolla Silvio, nato a Villadose il 2 giugno 1936 . . . . » 78 »
Mulieri Massimo, nato a Pozzaglia il 5 dicembre 1943 . . . . » 78 »
Seccia Massimo, nato a Roma l'8 ottobre 1944 . . . . » 78 »
Spampinato Tanino, nato a Spoleto il 22 agosto 1945 . . . . » 78 »
Aicardi Paolo, nato a Roma il 29 marzo 1945 . . . . » 76 »
De Blasi Luigi, nato a Bari l'11 agosto 1944 . . . . » 76 »

Maurichi Andrea Antonio, nato a Presicce il 25 settembre 1934 . punti 76 su 100
Ponte Giuliano, nato a Castiglione della Pescaia il 27 agosto 1934 . » 76 »
Caruso Salvatore, nato a Paternò il 1° marzo 1943 » 75 »
D'Agata Vincenzo, nato a Catania il 10 aprile 1946 . » 75 »
Felici Ernesto, nato a Poggio Nativo il 27 aprile 1942 » 75 »
Giacomina Salvatore, nato a S. Antioco il 1° settembre 1940 . » 75 »
Grassi Bertazzi Raffaello, nato ad Acireale il 13 novembre 1945 . » 75 »
Hijazin Marco, nato a Gerusalemme il 12 dicembre 1941 . » 75 »
Innocenti Francesco, nato a S. Pietro in Casale il 14 luglio 1938 . » 75 »
Mazzone Luigi, nato a Catania il 10 settembre 1940 . » 75 »
Schivo Daniele, nato a Monaco-Principato il 15 maggio 1940 . » 75 »
Sortino Nicolò S., nato a Palma di Montechiaro il 7 dicembre 1943 . » 75 »
Strassera Antonio, nato a Padova il 31 dicembre 1940 . » 75 »
Bagnasco Mario, nato a Genova il 2 luglio 1935 . » 74 »
Baldoni Franco, nato ad Ancona il 7 gennaio 1943 . » 74 »
Buscaglia Maurizio, nato a Serravalle Scrivia il 2 settembre 1943 . » 74 »
Carnì Domenico, nato a Caulonia il 1° febbraio 1943 . » 74 »
Catrambone Giuseppe, nato a Catanzaro il 31 dicembre 1943 . » 74 »
Fumagalli Marco, nato a Besana Brianza il 3 settembre 1945 . » 74 »
Guarneri Alberto, nato a Varese il 29 settembre 1943 . . » 74 »
Minervini Giuseppe, nato a Molfetta il 23 gennaio 1939 » 74 »
Napoli Vincenzo, nato a Sorrento il 20 luglio 1943 » 74 »
Pomponio Carlo, nato a Pescara il 12 luglio 1936 » 74 »
Prezioso Paolo, nato a Roma il 24 settembre 1934 » 74 »
Valenzi Enrico, nato a Roma l'11 dicembre 1938 . » 74 »
Scipioni Loreto, nato ad Avezzano il 16 aprile 1946 » 73 »
Andreani Carlo Cesare, nato a Massa il 25 novembre 1940 . » 72 »
Ardito Paolo, nato a Trepuzzi il 3 settembre 1943 . . » 72 »
Cabras Francesco, nato a Carbonia il 26 ottobre 1942 . » 72 »
Caridi Gabriele, nato a Firenze il 15 aprile 1938 . . » 72 »
Cataldo Ignazio, nato a Salemi il 10 gennaio 1946 . » 72 »
De Giorgi Gennaro, nato a Brindisi il 25 settembre 1942 . . » 72 »
Del Pizzo Vladimiro, nato a Maiori il 26 gennaio 1944 . . . . » 72 »
Iadicicco Arcangelo, nato ad Afragola il 21 novembre 1936 » 72 »
Lardera Virginia, nata a Pavia il 22 agosto 1935 » 72 »
Moliterni Antonio, nato a Tortora l'8 luglio 1939 . » 72 »
Moscatiello Michele, nato a Cervinara il 19 settembre 1942 . » 72 »
Pascucci Bruno, nato a Benevento l'8 gennaio 1944 » 72 »
Scevola Massimo, nato a Codogno il 6 giugno 1944 . » 72 »
Tharian Jose, nato a Varappetty (India) il 13 giugno 1938 . » 72 »
Valente Maurizio, nato a Napoli il 15 novembre 1945 » 72 »
Baldi Pietro, nato a Cantalice il 5 aprile 1940 . . . . punti 70 su 100
Conigliaro Salvatore, nato a Palermo il 4 settembre 1942 . . . . » 70 »
Greco Tommaso, nato a Nociglia il 18 aprile 1939 . . . . » 70 »
Marchetti Amilcare, nato a Modena il 27 novembre 1941 . . . . » 70 »
Marino Girolamo, nato a Ferruzzano l'8 aprile 1945 . . . . » 70 »
Osti Franco, nato a Rovigo il 7 novembre 1940 . . . . » 70 »
Palmisano Tomaso E., nato a Rocchetta S. Antonio il 14 maggio 1931 . . . . . » 70 »
Pisanu Mario, nato a Nuoro il 29 agosto 1940 . . . . » 70 »
Pizza Goffredo, nato a Monteverde il 13 ottobre 1940 . . . . » 70 »
Simonetti Vincenzo, nato a San Cipirello il 14 novembre 1943 . . . . » 70 »
Tedeschi Mario, nato a Vaglio Basilicata il 10 aprile 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8462)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Solinas Giacomo Franco, nato a Sassari il 28 aprile 1940 . . . . punti 100 su 100
2. Turco Claudio, nato a Pulsano il 3 gennaio 1946 . . . . » 96 »
3. Maione Ciro, nato a Mestre il 20 agosto 1938 . . . . » 90 »
4. Loiaconi Giovanni, nato a Bogliasco il 12 agosto 1943 . . . . » 88 »
5. Fraccari Flavio, nato a Verona il 15 luglio 1939 . . . . » 87 »
6. Monforte Guido, nato a Siracusa il 21 novembre 1941 . . . . » 76 »
7. Favia Michele, nato a Ceglie del Campo il 19 giugno 1943 . . . . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8460)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(3946/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente di centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(3947/S)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(3948/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. **51.**

Disposizioni provvisorie per l'esercizio, a cura dei comuni, delle funzioni amministrative nel settore sicurezza sociale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limite temporale di applicazione

Fino a quando non sarà provveduto alla determinazione degli àmbiti territoriali per la gestione dei servizi socio-sanitari, di cui all'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il servizio per l'assistenza a favore dei minori è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Anticipazione di fondi ai comuni

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, determina il riparto e l'assegnazione dei mezzi finanziari a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616.

Il riparto di cui al precedente comma è effettuato tenendo presenti, per ciascun comune, i seguenti elementi:

1) popolazione residente;

2) numero degli assistiti nell'anno precedente e di quelli presunti nell'anno di competenza quale risulta dagli atti;

3) reddito medio pro-capite;

4) numero dei disoccupati comunque accertabile, con indagini sollecite, tramite gli uffici provinciali del lavoro;

5) dati consuntivi relativi alla spesa dell'anno precedente, cioè eventuali rimanenze di fondi utilizzati nell'anno precedente dai comuni ed eventuali superi di spesa, rispetto ai fondi assegnati e versati parimenti nell'anno precedente.

Art. 3.

Richiesta fabbisogno finanziario da parte dei comuni

I comuni, allo scopo di porre in grado la Regione di procedere all'anticipazione dei fondi di cui all'articolo precedente, devono comunicare alla stessa, entro l'improrogabile termine del 31 ottobre di ciascun anno, i seguenti dati:

a) il fabbisogno finanziario per l'anno successivo, con l'indicazione del numero dei soggetti da assistere presuntivamente e del tipo di intervento previsto;

b) l'ammontare dei mezzi finanziari impegnati e spesi nell'anno in corso;

c) le presunte rimanenze di fondi o superi di spesa previsti fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 4.

Disposizioni di indirizzo per i comuni

I comuni esercitano le funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza. tenendo presenti le disposizioni di indirizzo emanate dalla Regione in relazione al decreto n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 5.

Esercizio di funzioni da parte dei comuni

I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative, relative al settore socio assistenziale in generale, direttamente ove dispongano di idonee ed adeguate strutture, ovvero mediante stipulazione di apposite convenzioni tra comuni oppure tra questi e provincia.

Lo strumento delle convenzioni può essere considerato più necessario specialmente per gli interventi di cui all'art. 23, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le convenzioni previste nel comma precedente sono stipulate per l'attuazione di quegli interventi che presuppongono adeguate strutture e servizi sociali inesistenti nei comuni piccoli e medi.

La giunta regionale promuove e facilita, sentiti i comuni interessati, tutte le forme di cooperazione possibili fra gli enti locali territoriali.

Art. 6.

Soggetti destinatari dell'intervento Limiti

Gli interventi assistenziali di cui alla presente legge devono essere attuati dal comune nel quale si manifesta lo stato di bisogno, ovvero dal comune cui si rivolge l'autorità giudiziaria per i minori soggetti ai provvedimenti di cui all'art. 23, lettera *c*), del predetto decreto n. 616. Le spese relative, sostenute a favore dei cittadini residenti in Abruzzo, sono a carico del comune nel quale il soggetto assistito abbia l'ultima residenza anagrafica per il periodo minimo di un biennio, o, in difetto, per il maggior periodo inferiore al biennio o, in mancanza di residenza in alcun comune, a carico del comune di nascita.

Il comune competente a sostenere la spesa, come sopra indicato deve tuttavia accertare ed eccepire l'eventuale obbligo principale a sostenere la spesa a carico di altri enti pubblici nazionali, fino a quando questi ultimi non siano sciolti o cessino la loro attività, in attuazione del sopracitato decreto n. 616.

La Regione, per assicurare, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la continuità delle prestazioni agli assistiti, mediante subentro nei rapporti convenzionali precostituiti da amministrazioni dello Stato con prioritario riferimento al servizio previsto dall'art. 23, lettera *c*), del suddetto decreto, provvede all'anticipazione dei mezzi finanziari necessari a fronteggiare gli interventi già di competenza statale di tipo ricorrente sotto forma di ricovero, o di contributi sostitutivi del ricovero.

Art. 7.

Scelta dei centri socio-educativi

I genitori esercenti la patria podestà sui minori possono scegliere l'istituto o il centro nel quale il comune, entro il territorio regionale, farà ospitare il minore medesimo in convitto o semiconvitto, giusta anche le norme del codice civile sulla patria podestà

Art. 8.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.100.000.000, si provvede, per l'anno 1978, con i fondi stanziati al cap. 500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, denominato « Interventi nel campo della sicurezza sociale ».

Per gli anni futuri, le leggi di bilancio determinano, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le entità della spesa relativa, osservando i limiti quantitativi del bilancio pluriennale, a termini dell'art. 6, penultimo comma, della citata legge regionale n. 81.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 agosto 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 52.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 1° giugno 1977, n. 22, concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi per la promozione bibbliotecaria abruzzese previsti agli articoli 11 e 12 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1978-79-80, la spesa complessiva di L. 1.500.000.000 così suddivise: L 300 000.000 per il 1978, L. 450.000.000 per il 1979 e lire 750.000.000 per il 1980.

Art. 2.

Relativamente al triennio 1978-80 ed in attesa della riorganizzazione su base comprensoriale dei servizi attinenti alla pubblica lettura, si applicano, per la concessione dei contributi regionali relativi all'istituzione, al funzionamento ed allo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, le disposizioni di cui ai succesivi articoli 3 e 4.

Art. 3.

Le domande degli enti interessati ai contributi di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 22, per gli esercizi 1979 e 1980, devono essere presentate alla giunta regionale 1° dipartimento promozione culturale, entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento.

Alle domande di contributo deve essere allegata una sintetica relazione sui programmi di intervento per l'istituzione, il funzionamento ed il potenziamento della biblioteca. Le domande devono essere, altresì, corredate dal rendiconto finanziario relativo ai contributi regionali impiegati nell'anno precedente.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui al precedente articolo è fissata, per l'anno corrente, al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in L. 300.000.000 per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

La partita n. 5 dell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio 1978, è ridotta di L. 300.000 000.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1978 sono introdotte a norma dell'art. 37 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 81.

Gli stanziamenti relativi agli esercizi 1979 e 1980, determinati dal precedente art. 1, sono compresi fra gli oneri del settore « Promozione culturale » del bilancio triennale della Regione per il periodo 1978-80.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno succesivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 agosto 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 53.

Regolamentazione dei servizi diagnostici extraospedalieri: laboratori di analisi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con inizio dal 1978, e con periodicità biennale, la giunta regionale, al fine di autorizare le nuove strutture di laboratorio di laboratorio pubbliche e private attualmente funzionanti da effettua una rilevazione sui servizi di laboratorio di analisi dell'Abruzzo da cui si desumano:

a) il livello attuale di domanda di analisi e di quello prevedibile per il biennio anche sulla base dei programmi futuri;

b) la misura della potenzialità di risposta delle strutture di laboratorio pubbliche e private attualmente funzionanti da raffrontare, articolare ed armonizzare con ben individuate e precise esigenze di zonalizzazione socio-sanitaria, anche nella previsione delle istituende U.L.S.S.S. e dei relativi programmi di intervento;

c) la indicazione, emergente dal raffronto fra fabbisogno e disponibilità di prestazioni, finalizzata alla realizzazione di una equa distribuzione territoriale della rete dei presidi di laboratorio di analisi da porre a disposizione degli assistiti della Regione, anche nell'ambito delle strutture programmate dalla riforma sanitaria.

Art. 2.
Domanda di autorizzazione

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione ad aprire, ampliare o trasformare un laboratorio di analisi, deve indirizzare al presidente della giunta regionale apposita domanda dalla quale risultino:

a) il tipo ed il livello di laboratorio di analisi che si intende aprire, ampliare o trasformare a norma dell'art. 13;

b) la sede;

c) la sede degli eventuali centri di prelievo e raccolta dei campioni da esaminare;

d) la planimetria dei locali del laboratorio e degli eventuali centri di prelievo e raccolta campioni su scala 1/100;

e) un elenco completo degli impianti e delle attrezzature di cui viene dotato il laboratorio;

f) le generalità e la qualifica professionale del laureato che deve assumere la direzione tecnica;

g) le generalità, i titoli e le qualifiche del personale che deve operare nel laboratorio;

h) copia dell'atto di riconoscimento e le generalità del legale rappresentante se il richiedente e persona giuridica;

i) elenco delle analisi da effettuare.

In attesa dell'istituzione delle U.L.S.S.S. la domanda deve essere consegnata al medico provinciale competente per territorio, il quale trasmette alla giunta regionale - Settore sanità ed igiene insieme al proprio parere sulla opportunità di autorizzare la nuova struttura.

Inoltre occorre il parere del consiglio regionale di sanità.

Art. 3.
Provvedimento di autorizzazione

La giunta regionale, in caso di accoglimento della domanda, indica:

a) il tipo ed il livello di laboratorio di analisi e gli eventuali centri di prelievo e raccolta campioni che ritiene opportuno autorizzare;

b) gli eventuali adeguamenti necessari rispetto alle dotazioni illustrate nella domanda;

c) il tempo entro il quale il laboratorio deve essere posto in condizioni di funzionare.

La documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione del laboratorio, a norma degli articoli successivi e secondo gli adeguamenti indicati dalla giunta regionale, deve essere prodotta al presidente della giunta.

Tale documentazione, in particolare, deve contenere:

a) la denominazione del laboratorio che deve essere tale da non ingenerare equivoci con la denominazione degli istituti diagnostici pubblici;

b) l'elenco e la ubicazione degli impianti e delle attrezzature;

c) la generalità, i titoli professionali e la qualifica di tutti gli operatori;

d) l'orario di apertura al pubblico;

e) la dichiarazione della assunzione di responsabilità della direzione tecnica da parte del laureato preposto;

f) il permesso d'uso dei locali (agibilità e abitabilità);

g) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione vigente.

Il presidente della giunta regionale rilascia il provvedimento finale di autorizzazione.

L'autorizzazione è strettamente personale. Ogni trasferimento di titolarità deve essere preventivamente autorizzato dal presidente della giunta regionale.

I reparti di laboratori di endocrinologia e delle sezioni di endocrinologia aggregate ai laboratori generali che utilizzano sostanze radioattive sono soggetti altresì al nulla-osta della giunta regionale previsto dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 4.
Concorrenza di più domande

Qualora siano state presentate più domande in eccedenza alla necessità di una medesima zona, la giunta regionale con le modalità fissate dall'articolo precedente, autorizza preferenziando i richiedenti in base ai seguenti elementi:

a) ubicazione del laboratorio e degli eventuali centri di prelievo e raccolta campioni in relazione agli altri presidi diagnostici pubblici e privati esistenti nella zona;

b) qualità di laboratorio in relazione alle attività, agli spazi, alle attrezzature e al personale;

c) mancanza di partecipazione in qualità di socio o di titolare unico alla gestione di altre strutture diagnostiche;

d) data di presentazione della domanda.

La necessità della zona va intesa nel senso che non possono essere rilasciate autorizzazioni nelle località il cui fabbisogno di prestazioni di analisi di laboratorio risulti già soddisfatto dagli altri presidi pubblici o privati operanti nell'ambito territoriale e almeno in un rapporto di un laboratorio ogni 20.000 abitanti, che ne costituiscono il teorico bacino di utenza (hinterland).

Art. 5.
Il titolare del laboratorio

Il titolare del laboratorio è tenuto:

a) al pagamento della tassa annuale di apertura entro e non oltre il termine previsto dalla vigente normativa, pena la decadenza dell'autorizzazione;

b) a trasmettere alla giunta regionale - settore sanità ed igiene, nel mese di gennaio di ogni anno, l'elenco del personale in servizio ed il numero degli esami seguiti nel corso dell'anno precedente;

c) a trasmettere alla giunta regionale - settore sanità ed igiene, in caso di assenza temporanea o di impedimento del direttore tecnico, la dichiarazione di assunzione delle funzioni di direttore tecnico del laboratorio da parte di un altro laureato, abilitato alla direzione;

d) a trasmettere tempestivamente alla giunta regionale - settore sanità ed igiene tutte le variazioni di personale;

e) a trasmettere tempestivamente alla giunta regionale - settore sanità ed igiene tutti i dati e le informazioni richieste.

Art. 6.
Classificazione dei laboratori di analisi

I laboratori di analisi possono essere di due tipi: generali e specializzati.

I laboratori generali svolgono tutti i principali esami di chimica clinica, di ematologia e dei fondamentali esami di sierologia.

Ai laboratori generali possono essere aggregate sezioni specializzate di batteriologia e sierologia, di endocrinologia, di citologia e istopatologia.

I laboratori specializzati si distinguono in laboratori di batteriologia e sierologia, di endocrinologia, di citologia e istopatologia.

Al fine di garantire la necessaria efficienza operativa e per assicurare l'attendibilità dei risultati, i laboratori, in rapporto al numero degli esami che annualmente possono svolgere, si distinguono secondo i seguenti livelli:

Laboratori generali:

laboratorio generale di livello *A*: fino a 10.000 esami annui;
laboratorio generale di livello *B*: fino a 20.000 esami annui;
laboratorio generale di livello *C*: oltre 20.000 esami annui.

Sezioni specialistiche aggregate ai laboratori generali:

sezione di batteriologia e sierologia di livello *A*: fino a 1.500 campioni annui;
sezione di batteriologia e sierologia di livello *B*: oltre 1.500 campioni annui;
sezione di endocrinologia di livello *A*: fino a 1.000 esami annui;
sezione di endocrinologia di livello *B*: oltre 1.000 esami annui;
sezione di citologia e istopatologia di livello *A*: fino a 500 esami annui;
sezione di citologia e istopatologia di livello *B*: oltre 500 esami annui.

Laboratori specializzati:

laborotorio di batteriologia e sierologia di livello *A*: fino a 4.000 campioni annui;
laboratorio di batteriologia e sierologia di livello *B*: oltre 4.000 campioni annui;
laboratorio di endocrinologia di livello *A*: fino a 5.000 esami annui;
laboratorio di endocrinologia di livello *B*: oltre 5.000 esami annui;
laboratorio di citologia e istopatologia di livello *A*: fino a 3.000 esami annui;
laboratorio di citologia e istopatologia di livello *B*: oltre 3.000 esami annui.

Art. 7.

Centri o punti esterni di prelievo e raccolta campioni

L'attività di prelievo e raccolta dei materiali biologici (sangue, urine, feci, prelievi citologici, ecc.) costituisce parte integrante dell'attività del laboratorio di analisi. Eventuali strutture esterne al laboratorio utilizzate per il prelievo e la raccolta, per l'arco di tempo in cui si svolgono tali attività, sono da considerarsi strutture decentrate del laboratorio stesso.

Cessata l'attività di prelievo e raccolta, i locali dei suddetti centri possono essere destinati ad altre attività sanitarie.

Un laboratorio di analisi non può funzionare da centro di prelievo e raccolta campioni per un altro laboratorio.

Art. 8.

I locali

I locali dei laboratori di analisi di tipo generale o specializzati sono costituiti da:

1) un vano di attesa ed un ufficio per le attività amministrative;
2) un vano per il prelievo e la raccolta dei campioni da esaminare;
3) un vano per le esecuzioni delle analisi;
4) un vano attrezzato per il lavaggio della vetreria e per sterilizzare;
5) almeno un servizio igienico.

Qualora, insieme al laboratorio di analisi, coesistano altre attività sanitarie, il vano di attesa e quello per le attività amministrative possono essere comuni purchè opportunamente dimensionati.

I locali dei centri di prelievo e raccolta campioni sono costituiti da:

1) un vano di attesa;
2) un vano per il prelievo e la raccolta dei campioni da esaminare;
3) un servizio igienico.

I locali e le apparecchiature e tutto quanto occorre per il corretto svolgimento dell'attività, devono soddisfare alle norme vigenti in materia di igiene e sanità, di prevenzione antincendio, degli infortuni e di igiene del lavoro, ivi comprese quelle relative alla sicurezza degli impianti ed alla protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

Art. 9.

Orario di apertura

I laboratori di analisi devono essere aperti al pubblico tutti i giorni non festivi e rispettare l'orario indicato nel provvedimento di autorizzazione.

I periodi di chiusura per consentire al personale di usufruire di congedi ordinari per ferie devono essere preventivamente comunicati alla giunta regionale - settore sanità ed igiene.

Art. 10.

Registrazione ed archiviazione dei risultati degli esami

I laboratori di analisi devono essere provvisti di un sistema di registrazione delle indagini effettuate, che riporti, giorno per giorno, il numero complessivo di analisi svolte.

I referti delle analisi devono contenere il nome e cognome dell'interessato, gli esami svolti ed i risultati con l'intervallo dei valori normali.

I dati di cui al primo comma e quelli risultanti dai referti consegnati agli interessati di cui al secondo comma, devono essere conservati in un archivio del laboratorio per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 11.

Il personale

Il personale previsto alle lettere *c*) dell'appendice alla presente legge deve assicurare un minimo di ore di lavoro non inferiore a quello previsto dai contratti di lavoro per il personale a tempo pieno, dipendente dai laboratori privati di analisi mediche.

Il personale laureato di cui alle lettere *c*) dell'appendice alla presente legge deve essere iscritto all'ordine professionale dei medici o dei biologi.

Art. 12.

Il direttore tecnico

Per esercitare le funzioni di direttore tecnico occorre l'iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici o dei biologi.

Il direttore tecnico è responsabile della regolarità dei servizi da lui dipendenti, ferma la responsabilità professionale dei singoli operatori.

Il direttore tecnico ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sulla idoneità delle attrezzature e degli impianti e sulla scorta dei reattivi;
b) vigila sulla registrazione e sulla archiviazione dei risultati degli esami, previste dall'art. 10;
c) rilascia agli aventi diritto copia dei referti delle analisi effettuate.

Lo stesso laureato non può assumere più di un incarico di direttore tecnico di laboratorio di analisi.

Per quanto concerne eventuali casi di incompatibilità si rinvia alla normativa vigente.

Art. 13.

Requisiti e criteri

I criteri ed i requisiti per l'agibilità dei laboratori sono tassativamente previsti nell'appendice *A*) alla presente legge.

Art. 14.

Norme transitorie

Le richieste di apertura di laboratori di analisi, pervenute entro il 31 dicembre 1977, si intendono assoggettate alla normativa di cui all'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie.

I titolari di laboratori di analisi già autorizzati, nonchè quelli che verranno autorizzati ai sensi del precedente comma, devono produrre alla giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una richiesta di classificazione del laboratorio, con le eventuali sezioni specializzate, che intendono mantenere in esercizio.

A tale richiesta deve essere allegata una documentazione da cui emerga:

a) la sede del laboratorio di analisi e degli eventuali centri di prelievo e raccolta campioni;
b) la planimetria dei locali in scala 1 : 100;
c) l'elenco completo delle attrezzature in esercizio e degli impianti installati;

d) il personale attualmente in servizio, i relativi titoli professionali, le qualifiche ed il tipo di rapporto di lavoro;

e) il numero degli esami eseguiti nel corso dell'anno 1977, possibilmente distinti in esami di chimica-clinica, di batteriologia e sierologia, di endocrinologia, di citologia e istopatologia;

f) copia dell'atto di riconoscimento e le generalità del legale rappresentante, se il richiedente è persona giuridica.

La giunta regionale, sulla base della richiesta di classificazione e della documentazione prodotta, classifica ciascun laboratorio di analisi secondo quanto previsto dalla presente normativa e indica i requisiti minimi necessari all'adeguamento.

I titolari di laboratori di analisi, entro due anni dalla data di classificazione, devono produrre, pena la revoca dell'autorizzazione, una documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dal comma precedente.

Per quanto concerne i locali, tale adeguamento può eventualmente essere conseguito anche attraverso una articolazione del laboratorio in due ambienti non contigui tali da garantire, se sommati, la perfetta funzionalità della struttura ed il rispetto della misura minima di superficie.

Per quanto concerne la dotazione minima di personale tecnico (tecnici di laboratorio o periti chimici) di cui alle lettere *c*) dell'appendice alla presente legge, l'adeguamento può essere conseguito anche utilizzando operatori, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto, negli ultimi tre anni e senza soluzione di continuità, mansioni di tecnico di laboratorio.

Art. 15.

Le nuove convenzioni per le prestazioni specialistiche con i laboratori di cui alla presente legge, stipulate ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349, debbono rispettare le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale e sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 agosto 1978

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 54.

Provvedimenti per la effettuazione di una indagine conoscitiva sull'artigianato contemporaneamente alla revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di acquisire dati e notizie necessari per la formulazione e la conseguente attuazione di un piano organico di sviluppo dell'artigianato, nella sua struttura economica e sociale, la giunta regionale è autorizzata a formare uno schedario regionale delle aziende artigiane mediante una indagine conoscitiva da svolgersi in concomitanza con la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, prevista dall'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per l'effettuazione dell'indagine conoscitiva la giunta regionale, attraverso gli uffici preposti al settore artigianato, si avvale della collaborazione delle commissioni provinciali per l'artigianato, dei comuni e delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato secondo i criteri di massima indicati nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo secondo la specifica regolamentazione data dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, integrata da ulteriori direttive impartite dal presidente della giunta regionale e utilizzando, per l'acquisto delle notizie, un questionario predisposto dal settore artigianato della giunta regionale d'intesa con esse commissioni.

Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, d'intesa con la giunta regionale provvedono:

a) a fornire adeguata struttura organizzativa alle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) a curare la stampa del questionario per la rilevazione delle notizie;

c) a coordinare, in collaborazione col settore artigianato della giunta regionale, il lavoro di rilevazione fornendo anche le relative istruzioni ai rilevatori;

d) a controllare, revisionare e codificare i questionari compilati dai rilevatori ed a trasmettere copia degli stessi alla Regione.

Art. 3.

La Regione concorre al pagamento delle maggiori spese per la revisione degli albi provinciali, derivanti dalle più complesse operazioni per la contemporanea indagine conoscitiva, con un contributo per la rilevazione pari a L. 1.000 per ogni questionario utilizzabile e con un contributo di 50 milioni da ripartirsi fra le quattro camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato in proporzione al numero delle imprese iscritte nei singoli albi provinciali

All'erogazione dei contributi previsti dal precedente comma provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi previsti all'art. 3 della presente legge, determinati per l'anno 1978 in lire 100 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1978. La partita n. 3 dell'elenco n. 5 allegato al citato bilancio 1978 è ridotta di lire 100 milioni.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1978 sono approvate a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 agosto 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 55.

Norme integrative della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 76, relativa alla regolamentazione degli uffici di segreteria del presidente del consiglio e del presidente della giunta regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico del personale di cui all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 76, è integrato da un funzionario.

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale indicata all'articolo precedente è così modificato:

« Il presidente della giunta e del consiglio regionale possono autorizzare lavoro straordinario secondo quanto previsto in materia dalle leggi vigenti ».

Art. 3.

Al maggior onere derivante dalla presente legge, valutato per il 1978 in L. 9.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti in bilancio ai capitoli 7 e 61, stanziamenti che presentano la necessaria disponibilità.

Per gli esercizi futuri la spesa è da imputare sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 agosto 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 56.

Assegnazione alla Regione del personale dei soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 30 del 15 settembre 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che alla data del 1° gennaio 1978 era in servizio presso i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica aventi sede nel territorio regionale e soppressi a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è assegnato alla Regione con effetto dalla data anzidetta.

I dipendenti di cui al comma precedente assommano a quattro unità e rivestono le qualifiche di cui all'allegata tabella A.

L'assegnazione alla Regione è disposta, per ciascuna unità, con deliberazione della giunta regionale accertativa e probatoria del rapporto di impiego con l'ente di provenienza.

Art. 2.

Il personale assunto dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica per l'espletamento delle funzioni di orientamento scolastico è assegnato alla Regione con decorrenza dal 1° gennaio 1978 purchè versi nelle condizioni seguenti:

1) sia stato assunto con formali atti deliberativi del consorzio;

2) abbia prestato servizio continuativo presso il consorzio e maturato al 1° gennaio 1978 una anzianità di almeno diciotto mesi;

3) non abbia ricoperto precedentemente nè successivamente alla stessa data del 1° gennaio 1978 rapporti di impiego con altri enti pubblici;

4) abbia successivamente alla data del 1° gennaio 1978 comunque continuato a prestare servizio.

I dipendenti di cui al comma precedente assommano presuntivamente a quattordici unità e ricoprono le posizioni di impiego di cui all'unita tabella B.

L'assegnazione alla Regione è disposta su domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di assegnazione è adottato dalla giunta regionale nei successivi trenta giorni, previa ricognizione e dimostrazione dei requisiti previsti dal primo comma.

Art. 3.

All'inquadramento nel ruolo della Regione del personale assegnato ai sensi degli articoli precedenti, si provvede con le modalità fissate in apposita legge regionale con la quale sarà provveduto all'inquadramento di tutte le categorie di personale trasferito o assegnato alla Regione in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Fino all'inquadramento nel ruolo regionale, il personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui agli articoli precedenti conserva il trattamento economico di attività previsto dall'ordinamento di provenienza ed è assoggettato, per quanto non previsto in tale ordinamento, alle norme dello stato giuridico dei dipendenti regionali.

Per il trattamento di quiescienza, previdenza e assistenza, si applica la normativa vigente in materia per gli stessi dipendenti regionali.

Nei confronti del personale assegnato alla Regione sono fatte salve le posizioni economiche già acquisite nel ruolo di provenienza.

Art. 4.

Alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro spettante al personale alla data del 31 dicembre 1977, secondo le disposizioni allora applicabili, si provvede con i fondi residuali del bilancio dei consorzi interessati senza ulteriori oneri a carico per l'amministrazione regionale subentrante.

Art. 5.

Il personale assegnato alla Regione ai sensi della presente legge è provvisoriamente utilizzato nella struttura operativa della Regione con le stesse mansioni e con lo stesso impiego, anche di carattere temporale, dell'ordinamento di provenienza, e tenento conto dei profili professionali risultanti dalle qualifiche rivestite presso l'ente di provenienza.

Esso sarà impiegato in via definitiva in sede di attuazione del decentramento amministrativo conseguente alla istituzione dei comprensori o al conferimento delle deleghe agli enti locali.

Art. 6.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, presumibilmente valutata in L. 45.000.000 per anno, trova capienza nello stanziamento iscritto al cap. 61 del bilancio 1978 e grava sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 agosto 1978

RICCIUTI

TABELLA *A*

Qualifiche rivestite dal personale di segreteria dei C.P.I.T. al 31 dicembre 1977	Numero
Applicato di segreteria (coeff. 173, param. 140)	3
Ausiliario	1
Totale	4

TABELLA *B*

Posizione di impiego del personale dei C.P.I.T. assunto per le funzioni di orientamento scolastico	Numero presunto
Assistente sociale	4
Consigliere d'orientamento e psicologo	5
Psicometrista e testista	2
Impiegato-segretario	1
Usciere-autista	1
Ausiliario	1
Totale	14

(8024)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1978, n. **51.**

Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 23 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo I

PRINCIPI E CRITERI DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente legge disciplina l'ordinamento amministrativo regionale, il modello delle strutture organizzative, l'individuazione delle funzioni ed i rapporti organici, in modo che la azione amministrativa sia svolta secondo il disegno unitario delineato dalla programmazione regionale.

L'amministrazione regionale adegua l'organizzazione delle proprie strutture alle esigenze del mutamento sociale e della trasformazione economica dell'Isola, secondo gli obiettivi fissati dagli organi di governo nel processo di sviluppo.

Art. 2.

Principi di decentramento

In applicazione dell'art. 5 della Costituzione e dell'art. 44 dello statuto speciale, la Regione, oltre al potenziamento delle autonomie locali, attua nei propri servizi un ampio decentramento amministrativo, conservando prevalentemente compiti d'indirizzo, coordinamento e controllo.

Art. 3.

Criteri dell'organizzazione amministrativa

Sono criteri fondamentali dell'organizzazione amministrativa regionale:

a) la chiarezza nella gestione amministrativa e, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei limiti previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la pubblicità negli atti e nei procedimenti;

b) la responsabilizzazione e qualificazione del personale;

c) l'efficienza funzionale, anche attraverso la mobilità e la rotazione del personale;

d) la valorizzazione del momento collegiale;

e) il costante e massimo recepimento delle più moderne tecniche organizzative e procedurali al fine di rendere sempre più efficiente, spedita e semplificata l'attività;

f) l'economicità della gestione evitando duplicazioni di competenze e dispendio di mezzi.

Capo II

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 4.

Articolazioni dell'organizzazione

L'organizzazione amministrativa regionale si articola in servizi e settori;

i servizi sono le unità operative fondamentali preposte alla gestione di una o più materie attribuite alla competenza del presidente della giunta e degli assessori;

i settori sono articolazioni dei servizi, ed hanno lo scopo di assicurare un più proficuo e rapido svolgimento di attività affini e interdipendenti nell'ambito di una stessa materia.

Art. 5.

Istituzioni dei servizi

I servizi sono istituiti, modificati o soppressi, tenendo esclusivamente conto delle obiettive esigenze funzionali ed istituzionali dell'amministrazione regionale, sulla base delle competenze individuate dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, entro un numero massimo di 50.

Agli adempimenti di cui al comma precedente si provvede con apposito regolamento di esecuzione, su proposta dell'assessore competente in materia di personale, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale.

Art. 6.

Istituzione dei settori

I settori sono istituiti, modificati o soppressi in base ad effettive esigenze operative, con il regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo, entro un numero massimo di 150.

Art. 7.

Indirizzo politico-amministrativo

I componenti della giunta esercitano la direzione politica, indicano gli obiettivi da raggiungere, verificano i risultati conseguiti, chiamano a risponderne i coordinatori. Partecipano, qualora lo ritengano opportuno, alle riunioni del consiglio dei servizi e dei comitati di servizio, senza diritto di voto.

Art. 8.

Istituzione dei servizi legislativo, della ragioneria generale e di organizzazione e metodo e del personale

In deroga alla norma dell'art. 5, sono istituiti i seguenti servizi:

a) servizio legislativo;

b) servizio della ragioneria generale;

c) servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Al servizio della ragioneria generale è preposto un coordinatore generale.

Art. 9.

Ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale

L'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale collabora all'attività del presidente per:

a) i rapporti con il Parlamento, il Governo, le regioni, e le autorità politiche e militari;

b) gli affari riservati;

c) il cerimoniale e le pubbliche relazioni;

d) l'amministrazione dei fondi per le spese di rappresentanza.

Salvo il disposto di cui all'art. 74, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'ufficio di gabinetto.

Al capo di gabinetto è attribuita l'indennità di cui al quarto comma dell'art. 20, da corrispondersi per 12 mensilità, in sostituzione dell'indennità di gabinetto.

Art. 10.

Segreterie particolari

Le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata, rispettivamente, del presidente della giunta regionale e degli assessori.

Non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi nè sostituirsi agli stessi.

Al segretario particolare, non dipendente dall'amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico relativo alla quarta classe di stipendio della VI fascia funzionale.

Salvo il disposto dell'art. 74 restano ferme le disposizioni in vigore concernenti le segreterie particolari del presidente della giunta regionale e degli assessori.

Art. 11.

Ufficio stampa

Nell'ambito della presidenza della giunta regionale è istituito l'ufficio stampa della Regione, che mantiene i rapporti con gli organi di diffusione, e in modo obiettivo, imparziale e concreto cura l'informazione sull'attività dell'istituto regionale.

Art. 12.
Gruppi di lavoro

Per lo svolgimento di compiti prevalentemente interdisciplinari di studio, programmazione, elaborazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività amministrative regionali, elaborazione di schemi, di disegni di legge, predisposizione ed eventuale svolgimento di attività per progetti, si provvede di norma con il metodo del lavoro di gruppo mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro sono costituiti per periodi determinati, con aggregazione di personale appartenente a fasce funzionali anche diverse.

Qualora i compiti affidati al gruppo di lavoro richiedano la particolare competenza tecnica o giuridica di estranei all'amministrazione regionale, il gruppo di lavoro può essere integrato da docenti universitari o da esperti aventi la specifica competenza richiesta.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto dell'assessore competente in materia di personale, sentito il comitato per l'organizzazione e il personale, previa conforme deliberazione della giunta regionale; con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale in relazione all'incarico affidato.

I gruppi di lavoro sono costituiti con provvedimento del coordinatore generale su conforme decisione del consiglio dei servizi, se operano per la trattazione di affari interessanti uno o più servizi della presidenza della giunta o di uno stesso assessorato, con provvedimento dell'assessore competente in materia di personale, su proposta dei consigli dei servizi interessati, se operano per la trattazione di affari interessanti più assessorati o uno o più assessorati e la presidenza della giunta.

Contestualmente alla costituzione del gruppo di lavoro, viene nominato un coordinatore responsabile della regolare conduzione dei lavori. Ogni componente del gruppo risponde della collaborazione prestata per il conseguimento dei risultati.

Il gruppo risponde collegialmente della tempestività dei lavori, in relazione al termine fissato per il loro compimento.

Art. 13.
Il comitato per l'organizzazione ed il personale

E' istituito il comitato per l'organizzazione ed il personale presieduto dall'assessore competente in materia di personale.

Il comitato è composto, oltre che dal suo presidente, dai coordinatori generali, dal coordinatore del servizio di organizzazione e metodo e del personale, nonchè da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, nonchè da due eletti direttamente dal personale dipendente dall'amministrazione regionale.

I membri del comitato sono nominati con decreto dell'assessore competente in materia di personale, durano in carica tre anni, se rappresentanti del personale, e possono essere sostituiti da membri supplenti.

Il comitato per l'organizzazione ed il personale:

a) formula proposte sulle iniziative e i provvedimenti da adottare per un costante adeguamento delle strutture dell'organizzazione regionale alle esigenze della collettività;

b) studia ed elabora proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative, la semplificazione dei metodi di lavoro, l'organizzazione delle strutture regionali ai fini di una migliore utilizzazione del personale;

c) studia ed elabora proposte concernenti la politica del personale e le tecniche relative alla selezione e formazione del personale stesso;

d) delibera i criteri di massima cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti di trasferimento del personale tra i vari rami dell'amministrazione, in relazione alle mutevoli esigenze dei servizi, e dei provvedimenti di trasferimento che comportino mutamento della sede di servizio;

e) formula proposte in ordine al distacco di personale di ruolo dell'amministrazione regionale presso gli enti regionali, gli organismi comprensoriali o comunque sottoposti al controllo della Regione, e per il comando di personale dai suddetti enti presso l'amministrazione regionale;

f) propone l'istituzione dei corsi di cui all'art. 39 e delibera sui programmi degli stessi;

g) indica i criteri generali cui attenersi nella costituzione dei gruppi di lavoro tra più rami dell'amministrazione;

h) decide sui ricorsi contro le decisioni dei consigli di servizio;

i) esercita, in quanto compatibili con la presente legge, le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle norme concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

l) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi o da regolamenti.

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

E' in facoltà del comitato istituire nel suo seno, anche in via permanente, sottocomitati per lo svolgimento di specifici compiti fra quelli di competenza del comitato medesimo, fatta eccezione di quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *h*), *i*), *l*).

Contro le decisioni del comitato di cui alle lettere *i*) ed *l*) è dato ricorso alla giunta regionale.

Funge da segretario del comitato un impiegato in servizio presso l'assessorato competente in materia di personale.

Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed *f*), il comitato può avvalersi della consulenza di estranei alla amministrazione regionale, per non più di due unità, aventi la specifica competenza richiesta.

L'incarico di consulenza è conferito a tempo determinato, con dereto dell'assessore competente in materia di personale, su proposta del comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della giunta regionale e non può superare la durata di un anno, ma può essere rinnovato; con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso.

Art. 14.
Consiglio dei servizi

Nell'ambito della presidenza della giunta o di ciascun assessorato, qualora vi siano più servizi, è costituito il consiglio dei servizi, composto:

dal coordinatore generale;

dai coordinatori di servizio;

da un rappresentante del personale per ciascun servizio, eletto dal personale addetto.

Il consiglio dei servizi:

a) esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione amministrativa;

b) decide sull'impiego del personale nei servizi, sulla costituzione e composizione dei gruppi di lavoro interessanti uno o più servizi di uno stesso assessorato o della presidenza della giunta;

c) decide su istanze in materia di organizzazione e programmazione dell'attività dei servizi e dei gruppi di lavoro;

d) propone la costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione di affari interessanti più assessorati o uno o più assessorati e la presidenza della giunta.

e) esprime parere sulla nomina e sulla revoca dei coordinatori di settore;

f) esercita inoltre tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi o di regolamenti.

I componenti elettivi del consiglio dei servizi durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della prima seduta del consiglio.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti. Avverso le decisioni del consiglio è dato ricorso al comitato per l'organizzazione ed il personale.

Il consiglio dei servizi si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Qualora nell'ambito della presidenza della giunta o di ciascun assessorato vi sia un solo servizio, le funzioni del consiglio dei servizi sono svolte dal comitato di servizio. Al comitato di servizio, in questo caso, si applicano i precedenti commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Art. 15.
Comitato di servizio

Nell'ambito di ciascun servizio è costituito un comitato di servizio, presieduto dal rispettivo coordinatore e composto dai coordinatori di settore e da un rappresentante del personale per ciascun settore, eletto dal personale addetto.

Qualora il servizio non sia articolato in settori, il comitato di servizio è composto dal coordinatore e da due rappresentanti del personale eletti dal personale addetto.

I componenti elettivi del comitato durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della sua prima seduta.

Il comitato di servizio:

a) esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa con particolare riferimento a quella del proprio ambito;

b) decide sull'impiego del personale nei settori, propone al consiglio dei servizi la costituzione di gruppi di lavoro ed esprime pareri sulla composizione degli stessi;

c) esercita inoltre tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi o di regolamenti.

Art. 16.

Organi periferici con circoscrizione regionale

Gli organi periferici regionali o quelli statali trasferiti alla Regione, la cui competenza si estende su tutto il territorio della Isola, sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dallo assessorato competente per materia.

Art. 17.

Organi periferici con circoscrizione provinciale

Fino a quando non sarà attuato il decentramento autarchico delle funzioni regionali, gli organi regionali e quelli statali trasferiti alla Regione — la cui competenza si svolge nell'ambito delle circoscrizioni provinciali o in ambito inferiore — assumono la struttura organizzativa periferica di servizio o, eventualmente, di settore dipendente dalla presidenza della giunta o dallo assessorato competente.

Capo III

FUNZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 18.

Livelli di coordinamento

Nell'ambito dell'ordinamento amministrativo sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento:

coordinatore generale;

coordinatore di servizio;

coordinatore di settore.

Art. 19.

Funzioni dei coordinatori generali

Nell'ambito della presidenza della giunta e di ogni assessorato il coordinatore generale cura il collegamento fra l'indirizzo politico amministrativo impartito dagli organi di governo ed i servizi, rispondendo personalmente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.

Promuove, avvalendosi del consiglio dei servizi, tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei servizi, l'economicità e l'efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità dell'attività amministrativa.

Cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi e verifica i risultati conseguiti.

In caso di inadeguata operatività dei settori nell'espletamento delle proprie attività specifiche e nell'attuazione dei programmi affidati, il coordinatore generale sollecita il competente coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene nell'esercizio del potere sostitutivo assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione.

Di tale adempimento sostitutivo informa il consiglio dei servizi.

Il coordinatore generale della presidenza della giunta, oltre ai compiti previsti dai precedenti commi, cura il collegamento tra i dipartimenti di cui all'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nonché i collegamenti con i diversi servizi della amministrazione regionale.

Art. 20.

Nomina dei coordinatori generali

Le funzioni di coordinatore generale di cui al precedente articolo sono conferite, con decreto dell'assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della giunta competente nel ramo dell'amministrazione, previa conforme deliberazione della giunta medesima, ad uno dei coordinatori di servizio del singolo ramo dell'amministrazione.

L'incarico di coordinatore generale ha durata triennale; può essere revocato, con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Al coordinatore generale è corrisposta, per la durata dello incarico, una indennità pari al 25 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della VI fascia funzionale. Essa non è cumulabile con l'indennità di cui al quarto comma dell'art. 22.

L'indennità, salvo quanto disposto dai successivi commi, viene corrisposta per 12 mensilità.

Il coordinatore generale, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni, designa all'esercizio delle proprie funzioni un coordinatore di servizio, in mancanza di questi, un coordinatore di settore.

In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni, l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

Art. 21.

Funzioni dei coordinatori di servizio e di settore

I coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni della organizzazione amministrativa cui sono preposti.

Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel rispetto dello indirizzo politico-amministrativo impartito dagli organi di governo della Regione.

Adottano gli atti non discrezionali e di esecuzione dei programmi e delle deliberazioni della giunta, firmano gli atti di impegno e liquidazione di spesa che non comportino alcuna valutazione discrezionale.

Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 22.

Nomina dei coordinatori di servizio

L'assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della giunta competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della giunta, nomina con decreto, fra gli impiegati della VI fascia funzionale che abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio, prescegliendoli sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale ed avuto particolare riguardo alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione, un coordinatore per ogni servizio.

L'incarico di coordinatore di servizio ha durata triennale; può essere revocato con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Al coordinatore di servizio è corrisposta per la durata dello incarico un'indennità pari al 20 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio nella VI fascia funzionale.

L'indennità, salvo quanto disposto dai successivi commi, viene corrisposta per 12 mensilità.

Il coordinatore di servizio, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni, designa all'esercizio delle proprie funzioni un coordinatore di settore.

In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

Art. 23.

Nomina dei coordinatori di settore

L'assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della giunta competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il consiglio di servizio, nomina con decreto fra gli impiegati della V e VI fascia funzionale che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, prescegliendoli sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale e avuto particolare riguardo alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione, un coordinatore per ogni settore.

L'incarico di coordinatore di settore ha durata triennale; può essere revocato con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Al coordinatore di settore è corrisposta per la durata dello incarico un'indennità pari al 10 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della VI fascia funzionale. Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità salvo quanto previsto dai successivi commi.

In caso di assenza, impedimento ovvero in caso di aspettativa non superiore a sessanta giorni, le funzioni di coordinatore di settore sono esercitate dal coordinatore di servizio.

In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni, l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

Art. 24.
Responsabilità dei coordinatori

Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati regionali, i coordinatori sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

In particolare i coordinatori sono responsabili dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dalla giunta o dall'assessore per la branca di competenza; rispondono altresì della rigorosa osservanza dei termini e delle norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dei servizi e dei settori sono contestati:

ai coordinatori di settore dal coordinatore di servizio, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale;

ai coordinatori di servizio e ai coordinatori generali dal presidente della giunta o dall'assessore a seconda delle rispettive competenze.

TITOLO II

ORDINAMENTO, STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 25.
Fonti normative

Lo stato giuridico del personale dipendente dall'amministrazione regionale è regolato dalle seguenti norme e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, dalle leggi regionali e dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei sottufficiali e delle guardie del corpo forestale della Regione, delle guardie venatorie dei comitati provinciali della caccia e delle guardie giurate dell'azienda delle foreste demaniali della Regione, saranno disciplinati con apposita legge regionale; resta ferma, frattanto, la vigente normativa nella materia.

Art. 26.
Contrattazione triennale

Ogni triennio la giunta, a far data dal 1° luglio 1979, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'amministrazione regionale, provvederà all'esame, con carattere di generalità, delle questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.

Le eventuali modifiche alla disciplina vigente saranno stabilite, sulla base degli accordi raggiunti fra la giunta regionale e le organizzazioni sindacali di cui sopra, con apposito disegno di legge che la giunta stessa dovrà presentare per l'approvazione da parte del consiglio regionale almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di modifica di cui al comma precedente decorrono in ogni caso dal giorno successivo a quello di scadenza del triennio precedente.

Capo II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 27.
Ruolo e fasce funzionali

Il personale dell'amministrazione regionale, quello dell'azienda foreste demaniali della Regione sarda, ed il personale già trasferito dallo Stato alla Regione in forza di norme di attuazione dello statuto speciale o di norme di decentramento statale, è compreso in un ruolo unico ed inquadrato in sei fasce funzionali.

Nell'ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo la allegata tabella *A*), le singole qualifiche raggruppate per equivalenza di mansioni.

Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per il quale valgono le disposizioni transitorie della presente legge.

Art. 28.
Distacchi e comandi

Al fine di consentire una completa ed organica utilizzazione del personale e per soddisfare ad esigenze funzionali ed organizzative dell'apparato pubblico regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, si potrà provvedere:

al distacco od al comando del personale dell'Amministrazione regionale presso gli organismi comprensoriali e le comunità montane, gli istituti regionali, gli enti strumentali della regione e gli enti comunque sottoposti al suo controllo;

al distacco del personale degli istituti regionali e degli enti strumentali della Regione presso l'amministrazione regionale, gli organismi comprensoriali e le comunità montane.

L'amministrazione regionale può inoltre disporre il distacco ed il comando di proprio personale presso gli enti locali territoriali contestualmente all'attuazione del decentramento di funzioni regionali ai medesimi enti.

I distacchi ed i comandi di cui al presente articolo sono disposti, d'intesa tra le amministrazioni interessate, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto dell'assessore competente in materia di personale, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale.

Con apposita legge regionale sarà disciplinato il comando del personale degli enti pubblici e di diritto pubblico sottoposti al controllo della Regione presso l'amministrazione regionale, gli organismi comprensoriali e le comunità montane.

Art. 29.
Personale degli enti strumentali

Contestualmente alla ristrutturazione degli enti strumentali della Regione si provvederà all'inquadramento del relativo personale dipendente nel ruolo e nelle fasce funzionali di cui al primo comma dell'art. 27.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici al fine di:

estendere ai propri dipendenti lo stato giuridico ed il trattamento economico nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge;

strutturare, per quanto compatibile, la propria organizzazione in conformità con quella definita nel titolo primo della presente legge.

Art. 30.
Dotazione organica

La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l'allegata tabella *B*).

Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinato con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta del comitato per l'organizzazione ed il personale.

Con la stessa procedura, ferma restando la dotazione organica della rispettiva fascia funzionale, al contingente numerico di ciascuna qualifica possono essere apportate variazioni in relazione alle esigenze operative dell'amministrazione.

La verifica delle esigenze operative di cui al precedente comma è effettuata prima dell'inizio delle procedure per la copertura dei posti resisi vacanti.

Art. 31.
Mansioni del personale della VI fascia funzionale

Il personale della VI fascia funzionale svolge attività di indirizzo e di impulso; cura autonomamente l'istruttoria amministrativa, tecnica e contabile degli affari che richiedono una prevalente attività di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, firmandone i relativi atti; nell'ambito delle direttive formulate dai competenti coordinatori cura la definizione degli affari stessi, predisponendone i relativi atti; può essere preposto allo svolgimento di attività ricorrenti, ed in tale ambito indirizza l'attività del personale addetto disponendo l'appropriato impiego del materiale e delle attrezzature; esercita funzioni organizzative ed operative di carattere tecnico richiedenti particolari specializzazioni attinenti a compiti di istituto; comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione e rilascia i certificati.

Può svolgere compiti di segreteria.
Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi o da regolamenti.

Art. 32.
Mansioni del personale della V fascia funzionale

Il personale della V fascia funzionale svolge compiti di collaborazione amministrativa, tecnica e contabile anche con discrezionalità operativa; disimpegna mansioni che attengono ad adempimenti istruttori firmandone, nell'ambito delle direttive formulate dal rispettivo coordinatore, i relativi atti.
Può svolgere compiti di segreteria.
Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi o da regolamenti.

Art. 33.
Mansioni del personale della IV fascia funzionale

Il personale della IV fascia funzionale svolge mansioni di carattere tecnico, amministrativo o contabile, richiedenti apposita preparazione specialistica acquisita anche attraverso corsi professionali a carattere teorico-pratico.
In particolare dette mansioni sono esercitate nei settori degli archivi, delle biblioteche, della stampa e della tipografia, della foto-cinematografia, dell'elaborazione dei dati, della collaborazione tecnica, amministrativa e contabile in genere.
Nell'ambito delle specifiche competenze della qualifica professionale riconosciuta, il personale della IV fascia svolge anche attività manuali proprie degli operai specializzati, utilizzando attrezzi apparecchiature o strumenti, dei quali è tenuto a provvedere alla ordinaria manutenzione.

Art. 34.
Mansioni del personale della III fascia funzionale

Il personale della III fascia funzionale svolge mansioni di carattere tecnico-pratico richiedenti apposita qualificazione professionale ed è tenuto alla manutenzione ordinaria dei mezzi, strumenti ed apparecchiature affidatigli.
In particolare, nell'ambito delle specifiche competenze della qualifica di appartenenza, il personale della III fascia svolge attività di dattilografia e stenografia, collaborazione nei settori di archivio e protocollo, di conduzione di centralini telefonici, di perforazione e predisposizione di schede meccanografiche, di conduzione di impianti di riscaldamento e condizionamento, di vigilanza sanitaria ed ogni altra attività assimilabile a quella degli operai qualificati.
Del personale di detta fascia fanno parte altresì gli addetti stabilmente alla conduzione di autoveicoli, con patente D o D-E.
Il personale assunto con la qualifica di dattilografo o stenodattilografo, dopo 15 anni di effettivo servizio nelle relative mansioni o dopo il compimento del cinquantesimo anno di età, può ottenere, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza e semprechè in possesso della qualificazione professionale eventualmente richiesta, l'assegnazione a diversa qualifica per la quale esista vacanza sul relativo contingente numerico.
L'assegnazione di cui al precedente comma è disposta con decreto dell'assessore competente in materia di personale, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale.
Per la sostituzione delle stenodattilografe e delle dattilografe, nel periodo in cui le medesime usufruiscono - nei limiti di legge - del congedo straordinario di cui agli articoli 4 e 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale, munito dei necessari requisiti, prescegliendolo, di norma, secondo l'ordine della graduatoria e sino all'esaurimento della medesima, fra gli idonei dell'ultimo concorso espletato. Al suddetto personale compete il trattamento economico iniziale previsto per la III fascia funzionale.

Art. 35.
Mansioni del personale della II fascia funzionale

Il personale della II fascia funzionale collabora ai servizi generali del ramo dell'amministrazione cui è assegnato, ed è adibito a compiti di collegamento nel servizio di corrispondenza, utilizzando, anche per il trasporto di persone, i veicoli forniti a tal fine dell'amministrazione.
Del personale di detta fascia fanno parte gli addetti a compiti di guardianato e custodia, nonchè alla sorveglianza di opere idrauliche, secondo l'orario e le modalità definite in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 36.
Mansioni del personale della prima fascia funzionale

Il personale della prima fascia funzionale svolge mansioni inerenti al servizio di anticamera provvedendo altresì a:
eseguire il trasporto di fascicoli e di altri oggetti;
provvedere a mantenere in ordine gli uffici cui è assegnato;
impiegare gli apparecchi e le macchine in dotazione agli uffici per la riproduzione e la duplicazione dei documenti;
collaborare ai servizi inerenti al ricevimento ed all'inoltro della corrispondenza;
collaborare al servizio di rappresentanza in occasione di manifestazioni, mostre e congressi;

Art. 37.
Divieto di svolgimento di mansioni diverse

E' fatto divieto all'amministrazione di destinare i propri dipendenti allo svolgimento di mansioni diverse da quelle della fascia di appartenenza.
Fatta salva la possibilità di affidamento di mansioni equivalenti nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, per improrogabili esigenze di servizio il dipendente può essere adibito allo svolgimento di mansioni diverse, comunque non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza, per un periodo complessivo non superiore a due mesi per ogni biennio.
In ogni caso il transito nelle fasce superiori si consegue esclusivamente in applicazione delle norme contenute nella presente legge.

Art. 38.
Attribuzioni di mansioni diverse in caso di inidoneità fisica

Al dipendente che, con la procedura prevista per la dispensa dal servizio per motivi di salute, venga riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, il comitato per l'organizzazione ed il personale può attribuire le mansioni di altra qualifica compresa nella stessa fascia di appartenenza, ovvero, a domanda, le mansioni di qualifiche comprese nelle fasce funzionali inferiori, con conservazione, in tale ultimo caso, del trattamento economico della fascia funzionale di originaria appartenenza.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale addetto all'impiego degli autoveicoli nel caso di ritiro definitivo della patente di guida ovvero al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, prescindendo dalle condizioni di inidoneità fisica.
Alle visite per l'accertamento dell'idoneità assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne faccia domanda e se ne assuma l'onere.

Capo III

Assunzione agli impieghi e disciplina dei concorsi

Art. 39.
Corsi di preparazione, aggiornamento e formazione

L'amministrazione regionale garantisce la qualificazione, lo aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dipendente, mediante l'istituzione di appositi corsi.
A tali fini l'amministrazione è autorizzata a stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con le Università od altri istituti specializzati.
Il calendario e l'orario di effettuazione dei corsi dovranno essere compatibili, per quanto possibile, con l'orario di lavoro; la frequenza al di fuori dell'orario di lavoro è retribuita con i compensi per lavoro straordinario, fuori dalle limitazioni di cui all'art. 49.
L'amministrazione è altresì autorizzata a sostenere, con parere vincolante del comitato per l'organizzazione ed il personale, le spese occorrenti per la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento e perfezionamento, anche all'estero, istituiti da organismi italiani e stranieri, riguardanti specifici settori di interesse regionale.
L'amministrazione regionale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi.
Il dipendente che dovrà partecipare ai corsi di cui sopra fuori della ordinaria sede di servizio, nel caso di provata necessità per impedimento fisico permanente può avvalersi di un accompagnatore per il quale gli verrà corrisposto, a titolo di rimborso spese, un assegno di importo pari al trattamento economico di missione da esso percepito.

L'amministrazione regionale favorisce la partecipazione ai corsi di cui al primo comma del personale degli enti locali anche non territoriali e degli enti pararegionali, assumendo a proprio carico le spese di viaggio e le indennità di missione.

Art. 40.
Assunzione agli impieghi

Fatte salve le norme relative alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a particolari categorie, le assunzioni agli impieghi regionali hanno luogo mediante pubblico concorso per esami per singole qualifiche o gruppi di qualifiche equivalenti comprese nella stessa fascia funzionale.

L'indizione dei concorsi è obbligatoria quando le vacanze superano il 10 per cento della dotazione organica della fascia funzionale ed è disposta entro tre mesi dal verificarsi di tale condizione.

La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si renderanno vacanti, entro un anno dalla data della sua approvazione, per i motivi diversi dall'ampliamento della dotazione organica.

I titoli di studio, le qualificazioni professionali e le specializzazioni professionali prescritte relative all'accesso alle fasce funzionali e le singole qualifiche sono indicati nella allegata tabella *A*) e relative note.

Art. 41.
Riserva di posti

Il 30 per cento dei posti a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato agli impiegati dell'amministrazione regionale che:

siano provvisti del titolo di studio prescritto e abbiano 4 anni di anzianità di effettivo servizio nella fascia funzionale immediatamente inferiore;

siano provvisti del titolo di studio richiesto per la fascia funzionale immediatamente inferiore e abbiano 10 anni di anzianità di effettivo servizio in detta fascia.

Relativamente ai concorsi per l'accesso alla quarta, terza e seconda fascia funzionale, la riserva di posti opera a favore degli appartenenti alla fascia funzionale immediatamente inferiore purchè abbiano almeno 8 anni di anzianità di effettivo servizio.

Dal beneficio previsto dal presente articolo è escluso il dipendente a cui nell'ultimo biennio sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui alla lettera *a*) dell'art. 60 ovvero a cui nell'ultimo quinquennio sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo.

La riserva non opera qualora venga messo a concorso un solo posto.

I posti non utilizzati con la riserva sono assegnati agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 42.
Disciplina dei concorsi

All'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali si provvede con apposite anticipazioni del cassiere regionale assoggettate a rendiconto conclusivo da parte del coordinatore del servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Le procedure per il bando e l'espletamento dei concorsi, la costituzione e la composizione delle relative commissioni giudicatrici, il numero delle prove scritte nonchè - in relazione alle singole qualifiche - le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche, sono stabilite da apposito regolamento di esecuzione.

Nelle commissioni giudicatrici è sempre garantita una rappresentanza sindacale del personale dipendente.

Art. 43.
Riconoscimento del servizio in caso di transito

Agli impiegati dell'amministrazione regionale che transitano nelle fasce immediatamente superiori a quelle di appartenenza è attribuita, nella nuova fascia funzionale, la classe di stipendio e gli aumenti periodici derivanti dall'anzianità di servizio posseduta nella fascia funzionale di provenienza, valutata nella misura di due terzi.

L'eventuale anzianità eccedente è valida per l'ulteriore progressione economica.

Il riconoscimento dei due terzi del servizio prestato è valido anche agli effetti giuridici ed in particolare per il raggiungimento dell'anzianità minima necessaria ai fini del conferimento degli incarichi di coordinatore di cui agli articoli 20, 22 e 23.

Art. 44.
Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori dei concorsi e gli assunti per obblighi di legge conseguono la nomina in prova.

Per le qualifiche di autista e autista specializzato la nomina in prova è subordinata all'esito favorevole di un esame psicofisico.

Il periodo di prova ha la durata di un anno.

La nomina in prova dell'impiegato regionale è disposta con decreto dell'assessore competente in materia di personale secondo l'ordine della graduatoria di merito compilata dalla commissione giudicatrice ed approvata con decreto dello stesso assessore, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Gli impiegati nominati in prova svolgono le mansioni proprie della qualifica rivestita e conseguono la nomina in ruolo condizionatamente al giudizio favorevole espresso dal consiglio dei servizi, sulla base del rapporto compilato dal coordinatore del servizio cui l'impiegato è addetto.

In caso di giudizio sfavorevole espresso dal consiglio dei servizi, l'assessore competente in materia di personale, con proprio decreto, dichiara la risoluzione del rapporto di impiego.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto alcun giudizio, la prova si intende conclusa favorevolmente.

In caso di risoluzione del rapporto di impiego spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Lo stesso trattamento compete in caso di decesso dell'impiegato durante il periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il dipendente regionale vincitore di concorso che provenga dalla fascia funzionale immediatamente inferiore purchè nella stessa abbia superato il periodo di prova.

La nomina in ruolo è disposta, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale, con decreto dell'assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 45.
Mobilità del personale

I partecipanti ai concorsi per l'ammissione agli impieghi regionali - che non provengano da altra fascia funzionale dell'amministrazione - devono espressamente assumere l'obbligo di accettare in qualunque momento del loro servizio l'assegnazione, il comando o il distacco presso gli enti o organismi di cui al precedente art. 28.

Art. 46.
Riconoscimento di servizio extraregionale

Al personale nominato in ruolo, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 44, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, il servizio prestato presso l'amministrazione dello Stato, gli enti pubblici, nonchè quello prestato nelle Università come assistente ordinario od incaricato.

Il predetto servizio è valutato:

a) se prestato in carriera corrispondente e con mansioni assimilabili a quelle proprie della qualifica nella quale presta servizio, nella misura di due terzi;

b) se prestato in carriera corrispondente, ma con mansioni non assimilabili a quelle della fascia funzionale nella quale presta servizio o se prestato in carriera immediatamente inferiore, nella misura di un terzo.

I predetti servizi sono fra loro cumulabili ed il complessivo periodo riconosciuto non può in nessun caso essere superiore a cinque anni.

Capo IV

DOVERI, RESPONSABILITÀ E DIRITTI

Art. 47.
Normativa applicabile

I doveri, le responsabilità ed i diritti del personale dell'amministrazione regionale sono quelli previsti dalla presente legge e, in qanto compatibili, dalle disposizioni concernenti gli impie-

gati civili dello Stato e dalle altre norme regionali vigenti, nella materia, alla data di entrata in vigore della presente legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, i funzionari dell'amministrazione regionale o di enti ed aziende dipendenti dalla Regione, se convocati dalle competenti commissioni del consiglio regionale, hanno l'obbligo di rispondere alle notizie ed informazioni richieste senza l'osservanza del segreto d'ufficio.

Art. 48.

Spese per la difesa dell'impiegato

Le spese sostenute per la propria difesa dal dipendente dichiarato esente da responsabilità in giudizio civile, amministrativo o penale promosso in relazione alla sua qualità di impiegato, ancorchè instaurati dall'amministrazione regionale sono rimborsate dall'amministrazione regionale medesima.

Art. 49.

Orario di servizio Lavoro straordinario

L'orario di servizio corrispondente a 36 ore per settimana, fatte salve le festività infrasettimanali riconosciute festive ai sensi della legislazione vigente; la distribuzione giornaliera dell'orario viene stabilita con deliberazione della giunta regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale.

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica; è altresì libero dal servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi della legislazione vigente.

L'impiegato chiamato a prestare servizio in giornata di riposo settimanale ha diritto entro i successivi quindici giorni ad un giorno di riposo per recupero.

L'impiegato per esigenze di servizio è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario; le prestazioni per lavoro straordinario sono autorizzate con formale provvedimento del coordinatore di servizio e non possono superare le venti ore mensili per ciascun impiegato.

Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di commissione di esame e simili non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni di cui al precedente comma.

Al personale regionale avente sede di servizio in Roma il compenso del lavoro straordinario è attribuito in misura forfettaria pari a 35 ore mensili.

Art. 50.

Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito di 30 giorni lavorativi, di cui almeno 20 da usufruire continuativamente.

Il periodo di cui al precedente comma è proporzionalmente ridotto per effetto dei periodi di aspettativa goduti nell'anno.

Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio già compiuti.

Il congedo ordinario è irrinunziabile e deve essere usufruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro l'anno cui si riferisce, e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Per quanto concerne il recupero delle festività soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, si fa rinvio alla relativa normativa statale.

Art. 51.

Congedo straordinario

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari nei casi e nei modi seguenti:

1) per contrarre matrimonio, per la durata di quindici giorni;

2) per la preparazione e partecipazioni a concorsi od esami da sostenere presso scuole di qualsiasi tipo e grado, abilitate al rilascio di titoli legali, per un periodo complessivamente non superiore a venti giorni lavorativi;

3) ove sia mutilato od invalido di guerra o civile o per servizio e debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, limitatamente per un periodo massimo di trenta giorni;

4) per richiamo alle armi, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale è collocato in aspettativa.

I relativi provvedimenti sono adottati dal coordinatore preposto al servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Con provvedimento del presidente del comitato per l'organizzazione ed il personale, l'amministrazione può altresì concedere congedi straordinari:

a) per partecipare ad iniziative e corsi di aggiornamento e specializzazione, per un periodo non superiore ad un mese all'anno;

b) per malattia o per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, per un periodo complessivamente non superiore a due mesi all'anno.

Art. 52.

Cumulo e fruizione di congedi straordinari

I congedi straordinari sono tra loro cumulabili e fruibili complessivamente nella misura massima di due mesi per ogni anno solare e sono considerati periodi di servizio utili a tutti gli effetti.

Durante il periodo di congedo straordinario all'impiegato spetta, per il primo mese, l'intero trattamento economico e per il periodo successivo il medesimo viene ridotto di un quinto.

Art. 53.

Comunicazioni di malattie ed impedimenti e relativi accertamenti

In caso di malattia o di altro impedimento alle prestazioni di servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione con qualsiasi idoneo mezzo all'amministrazione, indicando il proprio recapito; nel primo caso deve altresì trasmettere all'amministrazione entro tre giorni dall'inizio dell'assenza un certificato rilasciato dal medico, che attesti la malattia e indichi la prevedibile durata della stessa.

L'amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso gli organi sanitari statali anche collegiali, o i servizi ispettivi dell'ente assistenziale competente o le cliniche ed istituti universitari.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 54.

Collocamento in aspettativa senza assegni

Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge il dipendente regionale può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni, avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio quando intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa la avvenuta frequenza; in difetto, oltre le sanzioni disciplinari, il periodo di assenza non è riconosciuto a qualsiasi effetto come servizio utile.

Il collocamento in aspettativa è disposto con provvedimento del presidente del comitato per l'organizzazione ed il personale.

Art. 55.

Brevi assenze

L'impiegato regionale può chiedere per iscritto di assentarsi dal servizio, anche per parte dell'orario giornaliero, al fine di partecipare, sulla base di formale convocazione, alle riunioni degli organismi rappresentativi scolastici previsti dalle vigenti disposizioni.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal coordinatore di servizio competente e nell'anno solare non possono eccedere, per ciascun impiegato, la misura complessiva di 12 ore.

Art. 56.

Agevolazioni per impiegati studenti

I dipendenti regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, possono, avuto riguardo alle esigenze di servizio, essere impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 57.

Trasferimenti

I trasferimenti del personale tra i vari rami dell'Amministrazione o che comportino spostamenti della sede di servizio, sono disposti, secondo criteri di massima deliberati dal comitato per l'organizzazione ed il personale, dall'assessore competente in materia di personale.

I trasferimenti di sede sono disposti:

su domanda dell'interessato, qualora non ostino esigenze di servizio;

d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, sentito il dipendente.

Capo V

DOCUMENTI PERSONALI - DISCIPLINA

Art. 58.

Fascicolo personale

Tutti gli atti che riguardino il dipendente sono iscritti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiedere rilascio di copia dei citati atti, anche dopo la cessazione del servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni da consegnare per iscritto sono inserite nel fascicolo.

L'amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

Art. 59.

La Commissione di disciplina

Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, all'inizio di ogni triennio, è costituita la commissione di disciplina composta:

a) da tre membri designati dalla giunta regionale, ma estranei all'amministrazione regionale, esperti in discipline giuridiche attinenti al diritto amministrativo e al diritto del lavoro;

b) da un membro eletto dalla generalità dei dipendenti.

Di volta in volta la commissione è integrata da un membro eletto dagli appartenenti alla fascia funzionale cui appartiene il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

Con il medesimo decreto la presidenza è attribuita ad uno dei membri di cui alla precedente lettera *a*).

Funge da segretario un dipendente della sesta fascia funzionale in servizio presso l'assessorato competente in materia di personale.

I compiti attribuiti alla commissione di disciplina e le relative procedure sono quelli previsti dalla normativa vigente degli impiegati civili dello Stato.

Art. 60.

Sanzioni disciplinari

L'impiegato che contravviene ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) nota di demerito;
b) riduzione dello stipendio;
c) sospensione dal servizio;
d) destituzione.

La nota di demerito consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata e viene inflitta per trasgressioni inerenti al rendimento o per l'inosservanza dell'orario di servizio.

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere *b*), *c*), e *d*) del presente articolo sono corrispondenti a quelle previste rispettivamente dagli articoli 80, 81 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 61.

Procedura disciplinare

La nota di demerito, esperita la fase istruttoria della contestazione e delle giustificazioni eventualmente dedotte, è irrogata dal coordinatore generale, su deliberazione del consiglio dei servizi.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della nota di demerito, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla commissione di disciplina.

Le sanzioni disciplinari diverse dalla nota di demerito sono adottate dall'assessore regionale competente in materia di personale su proposta della commissione di disciplina, esperita la fase istruttoria da parte del servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le norme sulla disciplina contenute nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 62.

Effetti delle sanzioni disciplinari

L'irrogazione di tre note di demerito nel corso di un biennio comporta nei confronti dell'impiegato il ritardo di un anno nell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 60 comportano rispettivamente, il ritardo di due e quattro anni nell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio.

Capo VI

DIRITTI SINDACALI

Art. 63.

Libertà sindacali

E' garantito a tutti i dipendenti regionali il diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.

Art. 64.

Diritto di assemblea

I dipendenti regionali hanno diritto a riunirsi in assemblea - riguardante la generalità o gruppi di essi - anche nei luoghi ove prestano la loro attività, durante l'orario di lavoro nel limite di 12 ore annue; le riunioni sono indette, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali ed alle stesse possono partecipare dirigenti delle organizzazioni sindacali anche non dipendenti dall'amministrazione regionale.

Art. 65.

Dirigenti sindacali

Sono dirigenti sindacali di categoria i dipendenti regionali eletti negli organi direttivi delle rappresentanze sindacali del personale.

Per il loro riconoscimento, nel numero che sarà concordato con l'amministrazione, l'organismo sindacale competente è tenuto a darne formale comunicazione all'assessorato competente in materia di personale.

Il numero dei dirigenti sindacali riconoscibili ai sensi del precedente comma non può comunque essere superiore ad una unità per ogni 200 dipendenti.

Per il libero esercizio del loro mandato essi:

a) non sono soggetti, quando svolgono attività sindacale, alla dipendenza funzionale;

b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica funzionale rivestita;

c) non possono essere trasferiti dall'ufficio di appartenenza senza preventivo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico elettivo.

Art. 66.

Permessi e congedi straordinari retribuiti

I componenti delle rappresentanze sindacali di cui al precedente articolo hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti con le modalità e nel numero che saranno stabiliti mediante accordi con le rappresentanze sindacali e che comunque non possono avere una durata media superiore a tre giorni al mese. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali eletti o designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria hanno altresì diritto a congedi straordinari retribuiti.

Art. 67.

Collocamento in aspettativa retribuita

I dirigenti sindacali di categoria possono, a richiesta della organizzazione sindacale di appartenenza, essere collocati in aspettativa retribuita per la durata del loro mandato.

Il numero degli aventi diritto, che non può superare quello di una unità per ogni mille dipendenti, o frazione superiore a cinquecento, sarà definito mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative garantendo, in ogni caso, un'aspettativa retribuita per ognuna di queste.

Art. 68.

Collocamento in aspettativa non retribuibile

I dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.

Si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 69.

Spazi per affissioni

In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle rappresentanze sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime su materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 70.

Locale per attività sindacale

A ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale facenti capo alle confederazioni sindacali o che abbiano almeno 100 iscritti, è concesso nella sede centrale della Amministrazione regionale l'uso gratuito di un locale - con uso di telefono - da adibire ad ufficio sindacale.

Per gli uffici dislocati negli altri capoluoghi di provincia viene indicato, di volta in volta, il locale ove le rappresentanze sindacali possono svolgere la loro attività.

Art. 71.

Delega per contributi associativi

I dipendenti regionali hanno facoltà di rilasciare una delega, esente da tasse di bollo e registrazione ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, a favore dell'organizzazione sindacale prescelta, per la ritenuta dei contributi associativi, stabiliti dall'organizzazione sindacale medesima, sulla propria retribuzione mensile.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e s'intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre.

La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'amministrazione regionale sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

Capo VII

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 72.

Onnicomprensività dello stipendio e chiarezza retributiva

Il trattamento economico dei dipendenti regionali è basato sulla onnicomprensività dello stipendio e sulla chiarezza retributiva. Ai medesimi è fatto divieto di percepire indennità, proventi o compensi spettanti a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, fatta eccezione per:

a) l'indennità di coordinamento di cui agli articoli 20, 22 e 23;

b) l'indennità di gabinetto di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, e successive modifiche;

c) l'indennità di cassa per il maneggio di denaro di cui al successivo art. 76;

d) l'indennità di cui alla legge regionale 9 agosto 1967, n. 10;

e) l'indennità di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397;

f) l'aggiunta di famiglia, il compenso per lavoro straordinario, le indennità ed i rimborsi relativi al trattamento economico di missione e di trasferimento;

g) le indennità di cui al successivo art. 78.

Le indennità di cui al n. 1 dell'art. 8 della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelle di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32, sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Art. 73.

Trattamento economico

Il trattamento economico degli impiegati regionali è quello indicato nell'allegata tabella *C* e relative note che fanno parte integrante della presente legge.

A decorrere dal 1° febbraio 1977 spetta altresì l'indennità di contingenza, da corrispondere in conformità ai criteri di calcolo e con la periodicità operanti per il settore industria e assumendo come termine iniziale della variazione del costo della vita il 1° gennaio 1977.

All'impiegato nominato in prova è attribuita la prima classe di stipendio prevista per la fascia funzionale di appartenenza.

Il passaggio alle classi di stipendio successive alla prima si consegue secondo i tempi previsti nella tabella di cui al primo comma.

Lo stipendio del personale di ruolo è suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza del personale medesimo nella stessa classe di stipendio.

Il conferimento della nuova classe di stipendio comporta il riassorbimento degli aumenti periodici biennali maturati nella classe di provenienza, fatta salva l'attribuzione di aumenti periodici nella nuova classe nel numero necessario a conservare la eventuale maggiore retribuzione in godimento.

Gli effetti economici dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese in cui sono maturati i necessari requisiti.

Art. 74.

Determinazione dell'indennità di gabinetto

Salvo quanto disposto all'art. 9 per il capo di gabinetto del presidente della giunta regionale, l'indennità di gabinetto di cui alla lettera *b*) dell'art. 72 è così determinata:

a) per i segretari particolari del presidente della giunta regionale e degli assessori nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili e calcolati prendendo a base, per gli estranei all'amministrazione, lo stipendio determinato dall'allegata tabella *C* per la quarta classe di stipendio della VI fascia funzionale;

b) per il personale addetto alla conduzione degli automezzi nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario, rapportati a 55 ore mensili;

c) per il restante personale nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili.

Art. 75.

Compenso per lavoro straordinario

Il corrispettivo per le prestazioni di lavoro straordinario è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un sesto dello stipendio lordo mensile determinato come base per ciascuna classe di stipendio, ragguagliato a giornata; lo stesso importo è aumentato del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno e nei giorni festivi, semprechè non si tratti di lavoro compensativo.

Art. 76.

Indennità di cassa

Al personale addetto al maneggio di valori è attribuita un'indennità mensile di rischio nella misura di L. 30.000.

Art. 77.

Indennità di trasferta

Ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta, la misura stabilita dalla vigente legislazione regionale per il personale appartenente alle diverse carriere e qualifiche, è confermata secondo la seguente tabella di equiparazione:

Segretario generale Ispettore generale capo	Coordinatore generale
Altro personale della carriera direttiva	Altro personale della VI fascia funzionale
Personale della carriera di concetto	Personale della V fascia funzionale
Personale della carriera esecutiva ed ausiliaria e personale salariato	Personale delle altre fasce funzionali

L'indennità di prima sistemazione spettante al personale trasferito è stabilita in L. 150.000.

Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto).

Le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 11 della legge 15 aprile 1961, n. 291, si applicano nei confronti rispettivamente dei coordinatori generali e dei coordinatori di servizio.

Restano ferme le altre disposizioni relative al trattamento economico di missione e di trasferimento.

Art. 78.

Personale del centro elaborazione dati

Il personale in servizio presso il centro elaborazione dati, ai fini della ininterrotta e massima utilizzazione della capacità operativa del sistema elettrocontabile, è tenuto ad osservare particolari turni di lavoro, che non potranno essere di regola inferiori a tre nelle 24 ore, diversi dal normale orario d'ufficio.

Per ogni giornata di effettuazione di turno di lavoro diverso dal normale orario d'ufficio compete all'impiegato un'indennità di misura pari a tre volte l'indennità prevista dall'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Detta indennità è cumulabile con quella prevista dal richiamato articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e con il compenso per lavoro straordinario.

Art. 79.

Assegnazione delle classi di stipendio

Le classi di stipendio sono assegnate con provvedimento del coordinatore del servizio di organizzazione e metodo e del personale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conseguimento del diritto.

Art. 80.

Quota aggiunta di famiglia

Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli ed i genitori a carico, spettanti ai dipendenti dell'amministrazione regionale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sono attribuite dal servizio organizzazione e metodo e del personale, senza la adozione di provvedimento formale; di tali attribuzioni è tenuto a dare comunicazione periodica agli organi di controllo.

L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del diciottesimo anno di età, il matrimonio, il decesso dei figli, il compimento del ventunesimo anno di età per i figli studenti di scuola media o professionale ovvero occupati come apprendisti, il compimento del ventiseiesimo anno di età per i figli studenti universitari o studenti di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado, il decesso del coniuge o dei genitori.

Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione del beneficio dalla data in cui è sorto o cessato il diritto.

Art. 81.

Aumenti periodici

Gli aumenti periodici biennali, ivi compresi quelli anticipati per la nascita dei figli, sono attribuiti dal servizio organizzazione e metodo e del personale senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni il servizio è tenuto a dare comunicazione periodica agli organi di controllo.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 82.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, è concesso un assegno fisso di L. 15.000 mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità:

al personale avventizio ed a quello dei ruoli dell'amministrazione regionale, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali;

al personale dell'azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti;

al personale trasferito alla Regione sarda e già appartenente agli enti edilizi ISES-ISSCAL, soppressi con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

al personale trasferito alla Regione sarda ai sensi degli articoli 22 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

al personale di ruolo ed avventizio già appartenente allo ente « Gioventù italiana » e trasferito alla Regione sarda ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Art. 83.

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art. 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta nella misura dell'assegno fisso prevista dall'art. 82, a favore del personale in servizio, e con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

A tale fine, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo istituito dalla legge regionale di cui al primo comma una sovvenzione straordinaria di L. 200.000.000 nell'anno 1978.

Capo II

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE AVVENTIZIO E DI QUELLO DEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA.

Art. 84.

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e foreste, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1977 o dalla data di assunzione se successiva, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le corrispondenze di carriera indicate nell'allegata tabella *D* e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

La norma di cui al precedente comma si applica nei confronti del personale di ruolo dell'azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, fatta eccezione per quello appartenente alla pianta organica dei salariati permanenti guardie giurate.

Qualora i posti previsti nell'allegata tabella *B* non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

L'attribuzione allo stesso personale delle qualifiche indicate nell'allegata tabella *A* è disposta, su proposta del comitato per l'organizzazione ed il personale, avuto riguardo allo specifico titolo di studio, alle eventuali specializzazioni, ai corsi di qualificazione eventualmente frequentati, alle mansioni e alle funzioni svolte nel corso del servizio prestato, all'eventuale richiesta dell'interessato e ad ogni altro elemento di giudizio che possa meglio identificare le attitudini del dipendente a ricoprire le qualifiche stesse.

Nei casi in cui l'allegata tabella *D* prevede, in corrispondenza della carriera di provenienza, l'inquadramento in qualifiche ad esaurimento, l'attribuzione della qualifica di cui al precedente comma ha luogo con la specifica qualifica funzionale ad esaurimento indicata dall'allegata tabella *E*. Detta attribuzione comporta l'obbligo dell'assolvimento delle mansioni proprie della fascia funzionale nella quale è ricompresa la qualifica stessa in via ordinaria.

Fermo restando quanto disciplinato dal precedente quinto comma, in corrispondenza dei posti che siano istituiti in soprannumero, ai sensi del terzo comma, per l'inquadramento del personale con qualifica ad esaurimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella fascia funzionale nella quale la stessa qualifica è prevista in via ordinaria, sino a riassorbimento dei soprannumeri istituiti.

Art. 85.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 84, e con le decorrenze ivi indicate, è attribuita la classe di stipendio d'importo uguale od immediatamente inferiore al trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda, spettanti al 1° gennaio 1977:

a) stipendio, paga o salario mensile, con i relativi aumenti periodici;

b) assegno fisso mensile previsto dall'art. 4 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15;

c) assegno fisso mensile previsto dall'art. 82;

d) importo pari a undici quattordicesimi dell'indennità giornaliera spettante, per 26 giornate, ai sensi delle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32.

L'importo di cui alla lettera *d*) del precedente comma deve ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale ausiliario e salariato, nelle misure spettanti al personale medesimo secondo le norme istitutive dell'indennità stessa.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

Qualora in base alla normativa preesistente, successivamente al 1° gennaio 1977, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*) e *d*) del secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.

Art. 86.

L'anzianità complessiva di servizio regionale, accertata in sede di prima applicazione della presente legge, è valida, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, nella misura pari alla eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella *C* in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 85.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1° gennaio 1977, per il conseguimento della classe di stipendio immediatamente successiva a quella di inquadramento ovvero, in difetto dell'anzianità necessaria a tale conseguimento e sino alla data del conseguimento medesimo, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

L'ulteriore eccedenza di anzianità residua è utilizzata, sia per il conseguimento delle successive classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1978 e nella restante misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1979. Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato o cessi dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata nella sua totalità, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'art. 85, sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, la eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 85 restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

Art. 87.

All'anzianità complessiva di servizio regionale posseduta al 1° gennaio 1977 — già utile per ciascun dipendente, ai fini della progressione in carriera, a norma della legislazione regionale vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — sono portate in aumento:

a) le abbreviazioni effettivamente conseguite dai vincitori dei concorsi per merito distinto per la promozione a direttore di sezione e qualifiche corrispondenti e dai vincitori dei concorsi speciali per la promozione a direttore di divisione e qualifiche corrispondenti; nonché quelle effettivamente conseguite dai vincitori di analoghi concorsi, per la cui ammissione è richiesto il possesso di una anzianità ridotta, rispetto a quella necessaria per la progressione di carriera in via ordinaria;

b) le abbreviazioni effettivamente utilizzate ai sensi del quinto comma dell'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) le abbreviazioni di cui all'art. 10 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29.

Per il personale che ha beneficiato dei riconoscimenti di cui all'art. 5 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, e per quello transitato nelle carriere superiori ai sensi degli articoli 11 e 13 della stessa legge, l'anzianità di servizio è riconosciuta, con le eventuali percentuali di riduzione previste nei predetti articoli, senza le limitazioni di progressione in carriera disposte negli articoli stessi.

Al personale transitato nelle carriere superiori ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28 e 29, e della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, l'anzianità maturata nella carriera di provenienza è valutata:

nel limite dei due terzi, se il transito è avvenuto nella carriera immediatamente superiore;

nel limite della metà, se il transito è avvenuto in carriera oltre quella immediatamente superiore.

Ai fini di quanto disposto nel comma precedente gli operai e gli ausiliari si considerano appartenenti a carriere di livello equivalente.

Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva, non sono valutati gli anni di servizio dell'ultimo quinquennio nei quali:

sia stato riportato giudizio complessivo inferiore a «buono»;

sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio;

sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione della qualifica, nel qual caso la riduzione d'anzianità opera nella misura di due anni;

non sia stata conseguita l'idoneità negli scrutini di promozione per merito comparativo, nel qual caso la riduzione di anzianità opera fino alla data dello scrutinio in cui è conseguita l'idoneità alla promozione.

Le riduzioni di anzianità di cui al precedente comma si applicano per i periodi di servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non sono cumulabili se riferite allo stesso periodo di tempo e, in caso di concorso, viene applicata la riduzione meno favorevole.

Art. 88.

Al personale inquadrato nelle fasce funzionali in conformità delle norme di cui al presente titolo, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale è riconosciuto il servizio prestato presso l'amministrazione dello Stato, presso gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli enti di interesse pubblico o nazionale presso la società finanziaria rinascita sarda (SFIRS), presso le università come assistente ordinario o incaricato ovvero come contrattista o borsista anche del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché quello prestato presso l'amministrazione o gli enti regionali con borse di studio concesse dalla stessa amministrazione regionale.

Tale servizio è riconosciuto come segue e comunque per un periodo complessivamente non superiore ai cinque anni:

per intero se prestato in carriera almeno corrispondente alla fascia funzionale di inquadramento;

per metà se prestato in carriere inferiori.

Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, il servizio non utilizzato ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, viene riconosciuto agli stessi fini e con gli stessi limiti indicati negli stessi commi.

Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile, oltre il previsto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio conseguiti ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art. 89.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di impiegato avventizio ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28, 5 dicembre 1973, n. 36, 21 aprile 1975, n. 24, nonché della legge 14 luglio 1957, n. 594, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le disposizioni dell'art. 84, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, o dalla successiva data di assunzione, previo superamento di un colloquio.

Il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento in ruolo è valutato per intero.

Al personale inquadrato nelle fasce ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85 e 86.

Art. 90.

L'amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi interni per il transito alla fascia funzionale immediatamente superiore, ai quali sono ammessi i dipendenti di cui ai capi secondo e terzo del presente titolo III, che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano forniti del prescritto titolo di studio;

b) siano forniti del prescritto titolo di studio per la fascia funzionale di inquadramento ed in possesso di una anzianità complessiva di servizio non inferiore a cinque anni;

c) siano forniti del prescritto titolo di studio anche se provengono da fasce funzionali non immediatamente inferiori.

In deroga a quanto previsto alla lettera *a*) del precedente comma, ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti forniti del prescritto titolo di studio che svolgono da quattro anni le funzioni superiori accertate dal comitato per l'organizzazione ed il personale sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto e con decorrenza dal 1° gennaio 1978. Ai predetti dipendenti si appplicano le disposizioni di cui all'art. 43.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla carriera ausiliaria che da almeno dieci anni ha svolto mansioni, accertate dal comitato per l'organizzazione ed il personale, di tipografo, cameriere, magazziniere, coadiutore nei servizi del cerimoniale e di rappresentanza, è inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, nella III fascia funzionale, con le stesse qualifiche ad esaurimento.

I concorsi interni di cui al primo comma si svolgono sulla base della partecipazione ad appositi corsi di formazione e superamento del conclusivo esame consistente in un colloquio. Lo inquadramento è disposto, anche in soprannumero, nel limite dei seguenti contingenti:

20 unità per la VI fascia funzionale;
30 unità per la V fascia funzionale;
20 unità per la IV fascia funzionale;
20 unità per la III fascia funzionale.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 43 ad eccezione di quello contemplato nella lettera *c*) del primo comma al quale il servizio prestato viene valutato nella misura di un mezzo.

Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai dipendenti che, nell'ultimo quinquennio, abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al « distinto ».

Art. 91.

L'amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi speciali destinati al personale della VI fascia funzionale, non proveniente da fascia inferiore ai sensi dell'art. 90, per il conseguimento dell'aumento di quattro anni dell'anzianità complessiva di servizio regionale, utile ai fini della progressione economica nella stessa fascia.

I concorsi interni di cui al precedente comma consistono in un esame-colloquio e sono indetti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, distintamente per gruppi di qualifiche funzionali equivalenti, laddove riunite secondo le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) della nota II contenuta nella allegata tabella *A*), ovvero per singole qualifiche funzionali negli altri casi.

I concorsi sono indetti per un numero complessivo di 30 posti, che saranno proporzionalmente ripartiti, tra i diversi concorsi, in relazione al numero dei dipendenti in possesso delle qualifiche funzionali richieste per la partecipazione ai singoli concorsi. In mancanza di idonei in uno o più concorsi, subentrano proporzionalmente gli idonei degli altri concorsi.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, ed in soprannumero al contingente di cui al terzo comma, i dipendenti della sesta fascia che alla data del 1° gennaio 1978 svolgano incatichi o funzioni superiori attribuiti con atto formale dell'autorita competente, avranno riconosciuto il beneficio di cui al primo comma, a domanda.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti che nell'ultimo quinquennio abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al « distinto » ed i benefici in esse previsti non sono comunque cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 87, salva la valutazione del beneficio più favorevole in caso di concorso.

Art. 92.

Per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli 89, 90 e 91, le materie di esame, il criterio per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale.

I colloqui per l'espletamento dei concorsi sono diretti ad accertare la conoscenza teorico-pratica acquisita dagli aspiranti relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della Regione con particolare riferimento ai servizi ai quali il candidato è addetto ed alla qualifica cui aspira.

Capo III

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1972, N. 1036, CON L'ARTICOLO 30 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 MAGGIO 1975, N. 480, E CON LA LEGGE 18 NOVEMBRE 1975, N. 764.

Art. 93.

Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori degli impiegati e la pianta organica dei salariati permanenti, relativi al personale trasferito alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lettere *F*, *G* ed *H*, determinano separatamente, in relazione alle amministrazioni di provenienza:

i ruoli degli impiegati, le carriere e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;

la pianta organica dei salariati permanenti, le categorie e le qualifiche professionali, con la relativa dotazione organica;

i contingenti degli impiegati e dei salariati non di ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico sono regolati dalla normativa vigente presso le rispettive amministrazioni di provenienza alla data del trasferimento.

Ferme le disposizioni contenute nel capo I del presente titolo, il trattamento economico spettante è determinato in relazione ai parametri o ai coefficienti indicati per le singole qualifiche e categorie nelle tabelle di cui al precedente secondo comma.

Art. 94.

Il personale di ruolo trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni indicate nell'art. 93 è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e pianta organica transitori istituiti con lo stesso articolo, con l'osservanza delle seguenti disposizioni e con effetto:

dal 1° gennaio 1975, per il personale già appartenente ai soppressi enti edilizi ISES-ISSCAL;

dal 21 ottobre 1975, per il personale già appartenente alle amministrazioni dello Stato;

dal 17 gennaio 1976, per il personale già appartenente al soppresso ente « Gioventù italiana ».

Per gli impiegati, l'inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento e con la qualifica rivestita alla stessa data.

Qualora gli impiegati rivestano una qualifica non prevista nelle allegate tabelle *F*, *G* e *H*, l'inquadramento è disposto in ruolo, carriera e qualifica corrispondenti a quelli di provenienza. La corrispondenza di qualifica è determinata sulla base della corrispondenza del parametro o coefficiente, che se individuato per difetto, è integrato dagli aumenti periodici necessari per assicurare il trattamento economico in atto alla data del trasferimento.

Per i salariati, l'inquadramento è disposto in relazione alla categoria e qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.

I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli, che, ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

Art. 95.

Il personale non di ruolo, trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni indicate nell'art. 93 è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento, istituiti con lo stesso articolo e con effetto:

dal 21 ottobre 1975, per il personale già appartenente alle amministrazioni dello Stato;

dal 17 gennaio 1976, per il personale già appartenente al soppresso ente « Gioventù italiana ».

L'inquadramento ha luogo in relazione alla categoria ed all'eventuale qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 94.

L'amministrazione regionale succede nei rapporti a contratto esistenti per la custodia dei beni trasferiti alla Regione dal soppresso ente « Gioventù italiana ».

Art. 96.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nella pianta organica transitori ai sensi dell'articolo 94, è inquadrato nelle fasce funzionali previste dalla presente legge, secondo le corrispondenze di carriera indicate nella allegata tabella *D* e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

Per il personale non di ruolo, già inquadrato ad esaurimento nei contingenti transitori ai sensi del primo comma dell'art. 95, l'inquadramento nelle predette fasce è disposto con le modalità previste dagli articoli 89 e 92. Il servizio cumulativamente prestato alle dipendenze dell'amministrazione di provenienza e dell'amministrazione regionale è valutato nella misura prevista dal secondo comma dello stesso art. 89.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cui alla allegata tabella *B*, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

Al personale di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto, dell'art. 84.

Art. 97.

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 96, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 85. Qualora il trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977 sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti al 1° gennaio 1977, nella misura mensile lorda:

a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;

b) indennità integrativa speciale;

c) assegno perequativo;

d) indennità di funzione prevista dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

e) somma erogata ai sensi della legge 28 aprile 1976, numero 155, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268;

f) assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 732.

g) assegno fisso previsto dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 21;

h) assegno fisso previsto dall'art. 82.

La misura mensile degli elementi indicati alle lettere *a*) ed *f*) del precedente comma è determinata, per il personale già appartenente ai soppressi enti ISES, ISSCAL, e « Gioventù italiana », nell'importo pari ad un tredicesimo del corrispondente importo annuo lordo.

L'indennità e gli assegni indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del precedente secondo comma devono ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale previsto dalle norme istitutive dell'indennità e degli assegni medesimi.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

Art. 98.

Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976 dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell'art. 96, è cumulato con il servizio continuativo reso presso l'amministrazione di provenienza; tale ultimo servizio, salvo più favorevole valutazione presso l'amministrazione di provenienza ai fini della progressione in carriera, è così valutato:

per intero, se prestato in ruolo nella carriera di appartenenza;

per due terzi, se prestato in ruolo nella carriera immediatamente inferiore;

per metà, se prestato in ruolo in carriera ulteriormente inferiore;

per intero, se prestato fuori ruolo in categoria corrispondente alla carriera di appartenenza;

per metà, se prestato fuori ruolo in categoria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla carriera di appartenenza;

per un terzo, se prestato fuori ruolo in categorie ulteriormente inferiori.

In sede di determinazione dell'anzianità complessiva di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera *a*), e dai commi quinto e sesto dell'art. 87.

L'anzianità complessiva indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella *C* in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 97.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del terzo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

del trenta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1977;

del cinquanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1978;

del venti per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato o cessi dal servizio anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'art. 97 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 97, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

Art. 99.

Il personale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici trasferiti alla Regione, in posizione di comando ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, può chiedere, entro tre mesi dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

L'amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal primo comma.

I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Il personale che si avvale di detta facoltà, e nei confronti del quale l'amministrazione regionale si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni previste dai commi primo, terzo e quarto dell'art. 96.

Il personale che non si avvale della facoltà di cui al primo comma e quello nei cui confronti l'amministrazione si pronunci negativamente, può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza prevista per l'esercizio dell'opzione.

Art. 100.

Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 99, con la decorrenza dalla data dell'inquadramento, è attribuita la classe di stipendio d'importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla stessa data. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti alla data dell'inquadramento, nella misura mensile lorda:

a) stipendio, con i relativi aumenti periodici;
b) indennità integrativa speciale;
c) assegno perequativo;
d) indennità di funzione prevista dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Detto trattamento economico è incrementato, ai soli fini del presente articolo, in misura pari all'importo degli assegni fissi previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 21, e dell'art. 82 della presente legge.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

Art. 101.

Nei confronti del personale inquadrato ai sensi dell'art. 99, il servizio continuativo reso presso l'amministrazione di provenienza, valutato secondo le modalità indicate per suddetto servizio dal primo comma dell'art. 98, è valido per la progressione economica nella fascia funzionale. A tale anzianità di servizio si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera *a)*, e dai commi quinto e sesto dell'art. 87.

L'anzianità di servizio indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella *C* in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 100.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del secondo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

del trenta per cento, a decorrere dalla data di inquadramento;
del cinquanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1979;
del venti per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Tuttavia, nei confronti del personale che cessi dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'art. 100 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 100, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

Capo IV

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 MAGGIO 1975, N. 480, GIÀ APPARTENENTE AI SOPPRESSI ENTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (INAPLI, ENALC, ENIASA).

Sezione I - Ruoli transitori ad esaurimento

Art. 102.

Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori del personale docente e non docente e le piante organiche transitorie degli intermedi e dei salariati permanenti, relativi al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lettere *I*, *L* ed *M*, determinano separatamente, in relazione alle amministrazioni di provenienza:

i ruoli degli impiegati amministrativi e tecnici, le carriere e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;
i ruoli del personale docente, i gruppi e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;
la pianta organica degli intermedi, la qualifica professionale, con la relativa dotazione organica;
la pianta organica dei salariati permanenti, le categorie di servizio e le qualifiche professionali, con la relativa dotazione organica;
i contingenti del personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, e con mansioni impiegatizie, docenti e salariali.

Lo stato giuridico del personale di cui al presente articolo è regolato dalla normativa vigente presso l'INAPLI alla data del trasferimento.

Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 82, al personale predetto compete il trattamento economico determinato secondo la normativa vigente presso i rispettivi enti di provenienza alla data del trasferimento.

Art. 103.

Il personale di ruolo e quello allineato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell'articolo 102 è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e piante organiche transitori istituiti con lo stesso articolo, con l'osservanza delle seguenti disposizioni e con effetto dal 21 ottobre 1975.

Per gli impiegati e per il personale docente, l'inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera o gruppo di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento e con la qualifica rivestita alla stessa data.

Qualora gli impiegati rivestano una qualifica non prevista nelle allegate tabelle *I*, *L* e *M*, l'inquadramento è disposto in ruolo, carriera e qualifica corrispondenti a quelli di provenienza.

Per i salariati l'inquadramento è disposto in relazione alla categoria di servizio e qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.

I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli, che ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

Art. 104.

Il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell'art. 102 è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento istituiti con lo stesso articolo e con effetto dal 21 ottobre 1975.

L'inquadramento ha luogo in relazione alla categoria di mansioni ed all'eventuale qualifica professionale di provenienza con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 103.

Sezione II - Ruolo speciale del personale della formazione professionale

Art. 105.

In attesa che, con successiva legge regionale, venga disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di addestramento professionale, delegate alla Regione sarda ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, con decorrenza dal 1° gennaio 1977 è istituito il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale.

Il ruolo speciale di cui al precedente comma si articola in cinque fasce funzionali.

Nell'ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo l'allegata tabella *N*, le singole qualifiche funzionali, raggruppate per equivalenza di mansioni.

La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l'allegata tabella *O*.

Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinato con decreto dell'assessore degli affari generali, personali e riforma della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta del comitato per l'organizzazione ed il personale.

Art. 106.

Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale istituito dall'art. 105 è regolato dalle seguenti disposizioni e, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, dalle norme contenute nel titolo secondo della presente legge.

Il trattamento economico è quello indicato nell'allegata tabella *P* e relative note, che fanno parte integrante della presente legge.

In materia di trattamento economico, si applicano il principio dell'onnicomprensività e le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'art. 72, intendendosi sostituita la indennità di cui alla lettera *a)* di detto primo comma con quella prevista dal successivo art. 114 per il direttore di centro.

Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi dal secondo al settimo dell'art. 73 e quelle degli articoli 75, 79, 80 e 81.

In materia di trattamento economico di missione e di trasferimento, al personale predetto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 77, secondo la seguente tabella di equiparazione:

Ruolo unico	Ruolo speciale
Personale VI fascia	Personale V fascia
Personale V fascia	Personale IV fascia
Personale IV e III fascia	Personale III fascia
Personale delle altre fasce	Personale delle altre fasce

Art. 107.

Il personale della quinta fascia funzionale svolge attività d'indirizzo ed impulso delle strutture in cui opera, curando la sintesi di detta attività al fine di un costante perfezionamento dell'azione formativa dei centri.

Se docente, impartisce l'insegnamento di materie teoriche in conformità dei programmi stabiliti, coordina ed indirizza il lavoro pratico collaborando alla funzionalità del centro in cui opera e relazionando, ad ogni conclusione del corso, sull'attività svolta e su eventuali innovazioni da proporre per una maggiore efficacia delle attività medesime. Adempie ad ogni altra attività richiesta da esigenze funzionali del centro.

Art. 108.

Il personale della quarta fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo, tecnico o contabile, anche con responsabilità di segreteria e di immediata collaborazione negli adempimenti amministrativi della struttura ove presta servizio.

Se docente, impartisce l'insegnamento di materie teoriche o tecnico-pratiche conformemente ai programmi didattici stabiliti; nello svolgimento delle attività didattiche è tenuto a collaborare per la riuscita dei corsi addestrativi, relazionando ad ogni conclusione del corso sull'attività svolta e su eventuali innovazioni da proporre per una maggiore efficacia delle attività medesime. E' responsabile delle attrezzature utilizzate in occasione delle esercitazioni ed adempie ad ogni altra attività richiesta da esigenze funzionali del centro.

Art. 109.

Il personale della terza fascia funzionale è addetto a compiti amministrativi di natura prevalentemente esecutiva e a compiti aziendali per i quali sia richiesta specializzazione professionale, responsabilità per il deposito o custodia in orari disagiati.

Di detto personale fanno parte gli addetti alla conduzione degli autoveicoli, ai quali è richiesta altresì la piccola manutenzione del mezzo in dotazione.

Art. 110.

Il personale della seconda fascia funzionale è addetto ai servizi di anticamera, di custodia, di messa in ordine dei locali e delle attrezzature.

Può essergli affidata la cura della biancheria e delle vettovaglie aziendali, nonchè l'assolvimento dei compiti per i quali sia richiesta una qualificazione professionale.

Art. 111.

Il personale della prima fascia funzionale è adibito a compiti di pulizia e trasporto di bagagli, od a servizi generali aziendali nel cui assolvimento non sia richiesta qualificazione professionale.

Art. 112.

Il personale appartenente alle fasce funzionali di cui alla presente sezione, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse, purchè non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza, per esigenze di servizio.

Art. 113.

Presso ogni centro di addestramento professionale in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il consiglio di direzione che esercita, in quanto compatibili, le attribuzioni del comitato di servizio di cui all'art. 15.

Il consiglio di direzione è composto dal direttore del centro, che lo presiede, e da tre docenti eletti, per la durata di un triennio, dal personale in servizio presso il centro medesimo.

Art. 114.

Il direttore di centro è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il comitato per l'organizzazione e il personale, fra i dipendenti del ruolo speciale della formazione professionale, inquadrati nella V e IV fascia funzionale.

La nomina a direttore di centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al direttore di centro è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità pari al 15 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della V fascia del ruolo di appartenenza. Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dello art. 22.

In caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a sessanta giorni del direttore del centro, le sue funzioni sono esercitate da un componente del consiglio di direzione designato dallo stesso direttore.

Art. 115.

Il direttore di centro ha funzione di direzione, coordinamento e controllo sull'attività del centro; cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'assessorato da cui dipende funzionalmente, rispondendo personalmente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.

Avvalendosi del consiglio di direzione, promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti e relazionando all'assessorato competente in ordine agli stessi risultati ed ai fatti per i quali i dipendenti si siano resi responsabili di infrazione disciplinare.

Il direttore del centro, nel quale sia svolta attività addestrativa inferiore a 5 corsi normali, è obbligato ad effettuare non meno di otto ore d'insegnamento settimanale, tenuti presenti il titolo di studio posseduto e le attitudini professionali acquisite.

Art. 116.

L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali, di cui 24 sono destinate all'attività didattica e 12 alle eventuali esigenze del centro presso cui il personale medesimo presta servizio.

L'articolazione dell'orario nella settimana è disposto con atto del direttore del centro, sentito il consiglio di direzione.

Art. 117.

Il personale docente usufruisce del congedo ordinario previsto dall'art. 50 a conclusione del corso addestrativo e non oltre l'inizio di quello successivo.

Art. 118.

La commissione di disciplina del personale della formazione professionale è quella costituita ai sensi dell'art. 59, parzialmente modificata nella sua composizione con l'integrazione di un membro eletto dal personale della fascia funzionale a cui appartiene l'inquisito, in sostituzione del membro indicato dal secondo comma del medesimo art. 59.

Sezione III - Inquadramento nel ruolo speciale della formazione professionale

Art. 119.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nelle piante organiche transitorie ai sensi dell'art. 103, è inquadrato nelle fasce funzionali previste nella sezione II del presente capo, secondo le corrispondenze di carriera, di gruppo o di qualifiche professionali indicate nell'allegata tabella *Q* e salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Per il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, già inquadrato ad esaurimento nei contingenti transitori ai sensi del primo comma dell'art. 104, l'inquadramento nelle predette fasce è disposto con le modalità previste dagli articoli 89 e 92. Il servizio cumulativamente prestato alle dipendenze dello

ente di provenienza e dell'amministrazione regionale è valutato nella misura prevista dal secondo comma dello stesso art. 89.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cui alla allegata tabella *O*, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

Al personale di cui al presente articolo, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche funzionali previste dalla tabella *N*, si applica la disposizione del quarto comma dell'art. 84.

Art. 120.

Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 119, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 85. Qualora il trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977 sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti al 1° gennaio 1977, nella misura mensile lorda:

a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;

b) indennità integrativa speciale;

c) assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 732;

d) assegno fisso previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1976, n. 48, e 20 giugno 1977, n. 21;

e) assegno fisso previsto dall'art. 82.

La misura mensile degli elementi indicati alle lettere *a*) e *c*) del precedente comma è determinata nell'importo pari ad un tredicesimo del corrispondente importo annuo lordo.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili e ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

Art. 121.

Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato, dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976, dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell'art. 119, e cumulato con il servizio già utile presso l'ente di provenienza ai fini della progressione in carriera ovvero, per il personale docente nelle classi di stipendio, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma del predetto articolo.

In sede di determinazione dell'anzianità complessiva di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera *a*), e dai commi quinto e sesto dell'art. 87.

L'anzianità complessiva indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella *O* in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 120.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del terzo comma, e utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1977;
del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato ovvero cessi dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'art. 120 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, la eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 120, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

Capo V

Norme comuni e finali

Art. 122.

Per gli effetti previsti dall'art. 26, il termine della prima contrattazione triennale è fissato alla data del 1° luglio 1979.

Art. 123.

Fino all'istituzione dei servizi e dei settori di cui all'art. 4, nulla è innovato nell'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale e dell'azienda foreste demaniali della Regione sarda; sono altresì fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza del ruolo e della carriera di appartenenza nonchè della qualifica rivestita e delle funzioni conferite ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'assegnazione definitiva delle qualifiche funzionali, il personale assume la qualifica provvisoria di impiegato amministrativo o tecnico, ovvero di docente, nella fascia funzionale di inquadramento.

Art. 124.

In sede di prima applicazione della presente legge, le specifiche competenze attribuite al comitato per l'organizzazione ed il personale sono esercitate, sino alla formale istituzione del medesimo, da un comitato provvisorio così composto:

dall'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che lo presiede;

dal segretario generale e dai direttori dei serivizi degli assessorati regionali;

dal direttore della ragioneria;

dal capo ufficio del personale;

dai sei rappresentanti del personale regionale designati dalle organizzazioni sindacali del personale medesimo maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente in servizio presso l'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Art. 125.

Sino alla data dell'insediamento del comitato per l'organizzazione ed il personale, il consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione regionale esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla entrata in vigore della presente legge limitatamente ai seguenti compiti residui e relativi ai periodi precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge:

a) effettuazione degli scrutini di promozione;

b) attribuzione dei giudizi complessivi.

Il comitato per l'organizzazione ed il personale, formalmente costituito ai sensi dell'art. 13, esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione previste dal precedente comma ed eventualmente residuate, sino alla loro definizione.

Art. 126.

Sino a quando non venga provveduto alla integrale copertura dei posti dell'organico di cui alle tabelle *B* ed *O* allegate alla presente legge, in deroga alla norma di cui al quarto comma dell'art. 49, le prestazioni per lavoro straordinario possono essere autorizzate sino ad un massimo di trenta ore mensili per ciascun impiegato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al capo di gabinetto del presidente della giunta regionale.

In ogni caso le prestazioni mensilmente retribuibili non possono eccedere il limite globale corrispondente a venti ore per ciascun impiegato in servizio presso l'amministrazione.

Art. 127.

I concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione regionale e dalla azienda foreste demaniali della Regione sarda, sono portati a compimento. Resta ferma la facoltà prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite dei posti disponibili alla data predetta.

I vincitori dei concorsi predetti, nonchè gli eventuali idonei previsti dalla norma di cui al precedente comma, sono inquadrati nel ruolo unico regionale e nelle fasce funzionali secondo le corrispondenze di carriera indicate nell'allegata tabella *D*, con il trattamento economico della classe di stipendio iniziale.

Art. 128.

In deroga alla norma di cui all'art. 72, al personale appartenente al ruolo unico regionale comandato presso il centro regionale di programmazione al 1° gennaio 1977, sono concessi i compensi speciali previsti dall'art. 14, comma terzo, della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Art. 129.

La norma di cui al quarto comma dell'art. 34 si applica anche al personale che alla data del 1° gennaio 1977 sia, da almeno dieci anni, stabilmente addetto alla conduzione di autoveicoli, anche se non in possesso della patente *D* o *D-E*.

Art. 130.

Il divieto di cui al primo comma dell'art. 72 non ha effetto nei riguardi delle indennità, proventi o compensi relativi ad incarichi svolti o a prestazioni rese in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni previste dagli articoli 74, 75, 77 e 78 hanno applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge; pertanto, sino alla stessa data, le indennità ed i compensi previsti dalle predette disposizioni sono liquidate secondo le norme e sulla base degli stipendi in precedenza vigenti.

Le indennità di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, numero 18, e 11 dicembre 1969, n. 32, corrisposte successivamente al 1° gennaio 1977, sono sottoposte a conguaglio, in sede di liquidazione del trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni contenute nel capo secondo del presente titolo.

L'incremento della misura dell'indennità integrativa speciale, corrisposto a decorrere dal 1° luglio 1977 al personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo, viene assorbito nell'indennità di contingenza spettante dalla stessa data, nel limite dell'incremento stesso.

L'assegno previsto dall'art. 82 è assorbito in sede di attribuzione del trattamento economico, che viene effettuata ai sensi degli articoli 85, 97 e 120.

Fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, al personale in servizio viene corrisposto il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo conguaglio.

Art. 131.

La giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge che in riferimento all'attività amministrativa caratterizzata dall'esercizio di un potere discrezionale definisca in modo compiuto:

a) l'ambito di competenza propria dei coordinatori, entro un quadro ove sia organicamente disciplinato l'esercizio dei diversi gradi di attribuzioni;

b) i limiti entro i quali possano essere delegate le attribuzioni del presidente della giunta e degli assessori, nonchè quelle proprie dei coordinatori;

c) le modalità da osservare nella comunicazione dei provvedimenti adottati ai competenti organi superiori e i termini entro i quali si procede all'annullamento, alla revoca o alla riforma dei provvedimenti medesimi per motivi di legittimità o di merito.

Art. 132.

La giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge concernente la revisione generale della materia relativa al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Art. 133.

Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 132, nei confronti del personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo non ha luogo l'iscrizione al fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Il personale indicato al primo comma, fermo restando il diritto di opzione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) od alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.).

Ai fini del trattamento assistenziale l'iscrizione ha luogo secondo la disciplina prevista per il personale regionale.

Art. 134.

Fino a quando non verrà emanata un'organica normativa in materia, restano ferme le disposizioni in vigore concernenti l'ufficio stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente.

Art. 135.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale è tenuta a presentare un disegno di legge concernente la definitiva ristrutturazione del centro regionale antimalarico e anti-insetti (C.R.A.A.I.) e contemporaneamente definire l'organico.

Entro tale data, con altro disegno di legge, la giunta regionale è tenuta alla definizione della posizione del personale dei servizi regionali anti-incendi.

Art. 136.

Il funzionamento degli organi collegiali previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 59, 113 e 118 della presente legge è disciplinato da apposite norme regolamentari di esecuzione.

Art. 137.

L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare al comune di Sassari le spese relative agli emolumenti corrisposti alla dipendente impiegata che dal 14 ottobre 1960 al 15 maggio 1968 ha prestato ininterrotto servizio, senza formale provvedimento di comando, presso gli uffici della sezione di controllo sugli atti degli enti locali della provincia di Sassari; la relativa somma, valutata in complessive L. 8.600.000, graverà sul cap. 02016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978.

Art. 138.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge — escluse quelle pertinenti al personale trasferito a termini dello art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e quelle relative al personale in servizio presso l'azienda delle foreste demaniali, valutate in L. 1.173.000.000 per il 1977 e per gli anni successivi e in ulteriori annue L. 752.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui L. 572.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, e L. 180.000.000 per indennità dirigenziali) — fanno carico al cap. 02016 dello stato di previsione dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978 e a quello ad esso corrispondente nei bilanci degli anni successivi. Fanno altresì carico al medesimo capitolo del bilancio per l'anno 1978 le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 137 valutate in L. 8.600.000.

Alle spese medesime si fa fronte:

quanto a L. 750.212.855 mediante l'impiego delle somme disponibili sullo stanziamento del cap. 02016 dello stato di previsione dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978;

quanto a L. 2.356.387.145 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 03016 dello stato di previsione dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l'anno 1978 (lettera *H* dell'elenco n. 4, allegato al bilancio della Regione per il 1978).

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979 e per quelli successivi, con l'esclusione anzidetta, valutate in annue L 550.000.000 (di cui lire 370.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, e L. 180.000.000 per indennità dirigenziali) si farà fronte con l'aumento sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

La denominazione del cap. 02016 dello stato di previsione dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978, è modificata come segue:

« Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza ai dipendenti dell'amministrazione regionale; indennità di mansione ai centralinisti ciechi; indennità di cassa per il maneggio di denaro; indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello Stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata; indennità al personale in servizio presso il centro meccanografico (spesa obbligatoria) ».

Negli stati di prevenzione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 03016	L.	2.356.387.145

In aumento:

Cap. 02016	L.	2.269.387.145
Cap. 02019	»	87.000.000

Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sugli stanziamenti dei capitoli 02017, 02022, 02027, 02028, 02029, 02032, 02033, 02035, dello stato di previsione dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l'anno 1978, sono trasferite con decreto dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, da registrarsi alla Corte dei conti, al cap. 02016 dello stesso stato di previsione.

E' altresì trasferita al cap. 02016 la somma di L. 2.025.000.000 tratta dallo stanziamento del cap. 02034, in quanto eccedente le esigenze relative al personale dei sottufficiali e delle guardie forestali.

Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 39 si fa fronte con le disponibilità del cap. 02093 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1978 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci per gli anni successivi.

Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 42 si fa fronte con le disponibilità del cap. 02102 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1978 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci per gli anni successivi.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 83 della presente legge, relativo alla concessione al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, di una sovvenzione di L. 200.000.000 nell'anno 1978, si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 03016 dello stato di previsione dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (lettera *H* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978).

Nello stato di previsione dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il capitolo con la denominazione e con lo stanziamento sottoindicato:

Cap. 02038. — Sovvenzione straordinaria a favore del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 L. 200.000.000

Nello stato di previsione dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio è introdotta la seguente variazione in diminuzione:

Cap. 03016 L. 200.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relative al personale trasferito a termini dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, valutate in L. 333.612.855 per il 1977 e per gli anni successivi, e in ulteriori annue L. 233.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui L. 229.500.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e L. 3.500.000 per indennità dirigenziali), fanno carico al cap. 02023 dello stato di previsione dello assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978 e a quello ad esso corrispondente nei bilanci degli anni successivi.

La denominazione del cap. 02023 dello stato di previsione dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978 e modificata come segue:

« Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale addetto alla attività di formazione professionale (spesa obbligatoria) ».

Alle spese medesime si farà fronte:

quanto a L. 101.612.855 mediante l'impiego delle disponibilità acquisite in conto del cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 (lettera *M* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio);

quanto a L. 798.612.855 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (lettera *H* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978).

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 03016 . . L. 798.612.855

In aumento:

Cap. 02023 . . . . L. 900.225.710

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al personale di cui al tredicesimo comma, per l'anno 1979, e per quelli successivi, valutate in annue L. 3.500.000, per indennità dirigenziali, si fa fronte con l'aumento dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge relativamente al personale in servizio presso l'azienda delle foreste demaniali della Regione, escluse le guardie giurate, valutate in L. 60.000.000 per il 1977 e per gli anni successivi ed in ulteriori annue L. 20.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui L. 10.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza e L. 10.000.000 per indennità dirigenziali), fanno carico al cap. 02016 dello stato di previsione dello assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978 e a quello ad esso corrispondente nei bilanci degli anni successivi.

Alle ulteriori maggiori spese derivanti al bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1978, in dipendenza dell'inquadramento nel ruolo unico del personale di cui al comma precedente, valutate in annue L. 360.974.000 (di cui L. 340.600.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, L. 9.500.000 per straordinario, L. 8.000.000 per indennità di missione e L. 2.874.000 per contributi in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336) si farà fronte con una corrispondente riduzione del cap. 05036 dello stato di previsione dell'assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno 1978.

Con l'aumento dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento, si farà fronte alle ulteriori maggiori spese derivanti al bilancio della Regione dall'inquadramento anzidetto per l'anno 1979, valutate in annue L. 889.686.000 (di cui L. 879.686.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, e L. 10.000.000 per indennità dirigenziali).

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 05036	L.	360.974.000
Cap. 03016	»	140.000.000

In aumento:

Cap. 02016	L.	459.000.000
Cap. 02019	»	21.600.000
Cap. 02050	»	4.500.000
Cap. 02051	»	5.000.000
Cap. 02054	»	8.000.000
Cap. 02020	»	2.874.000

Nell'elenco n. 4, allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978, la previsione indicata alla lettera *H*, spese correnti, è ridotta a L. 1.370.000.000.

Nel bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATE

In diminuzione:

Cap. 1202	L.	360.974.000

SPESE

In diminuzione:

Cap. 1104	L.	194.000.000
Cap. 1105	»	132.000.000
Cap. 1106	»	14.600.000
Cap. 1108	»	4.500.000
Cap. 1109	»	5.000.000
Cap. 1110	»	8.000.000
Cap. 1116	»	2.874.000

Le spese derivanti dall'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali, valutate, a decorrere dal 1979, in annue L. 10.000.000, faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1979 e per quelli successivi. Alle spese stesse si farà fronte con l'aumento dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Alghero, addì 17 agosto 1978

SODDU

TABELLA A

INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE QUALIFICHE ED INDICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER CIASCUNA QUALIFICA.

1) *VI Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Esperto in materie amministrative Esperto in materie giuridiche Esperto in finanza e contabilità pubblica Esperto in materia di programmazione Esperto in organizzazione e metodo Esperto in sistemi informativi Esperto statistico Esperto in urbanistica Esperto in ingegneria civile Esperto in ingegneria mineraria Esperto in ingegneria idraulica Esperto in trasporti Esperto in scienze agrarie e forestali Esperto geologo Esperto in materie sociologiche Esperto in materia sanitaria Esperto in materie tecnico-biologiche Esperto in materia veterinaria Esperto in materia di istruzione Esperto in biblioteche	Diploma di laurea

2) *V Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Segretario Ragioniere Geometra Perito agrario forestale Perito chimico Perito minerario Perito industriale Assistente sociale Programmatore di procedure meccanografiche Collaboratore tecnico Ufficiale idraulico Assistente sanitario Disegnatore	Diploma di istruzione media superiore

3) *IV Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Archivista specializzato Assistente amministrativo Assistente tecnico Assistente contabile Operatore meccanografico Fotocineoperatore Tipografo Offset Operaio specializzato: Meccanico Muratore Elettricista Elettrauto Idraulico Saldatore elettrautogenista Falegname Conduttore mezzi meccanici pesanti Radiotecnico Elettroradiotecnico	Diploma di scuola media inferiore con specializzazione professionale

4) *III Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Telefonista Coadiutore Addetto d'archivio Perforatore meccanografico Dattilografo Stenodattilografo Autista specializzato Guardia di sanità Operaio qualificato: Giardiniere Vivaista Cameriere Conduttore di caldaie a vapore e di impianti di condizionamento	Diploma di scuola media inferiore con qualificazione professionale

5) *II Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Addetto ai servizi forestali Addetto ai servizi zootecnici Guardiano di bonifica Sorvegliante idraulico Custode Autista Rilegatore Lucidatore Autolavaggista	Diploma di scuola media inferiore

6) *I Fascia funzionale*

Qualifiche	Titolo di studio
Addetto ai servizi di anticamera Operaio comune	Diploma scuola d'obbligo

Nota I: I titoli specifici richiesti per l'ammissione ai concorsi sono determinati nel regolamento di cui all'art. 42.

Per scuola d'obbligo s'intende quella dell'epoca in cui il candidato avrebbe dovuto concludere il corso di studi.

Nota II: Le seguenti qualifiche si considerano equivalenti per mansioni:

a) esperto in materie amministrative;
esperto in materie giuridiche;
esperto in finanza e contabilità pubblica;

b) esperto in materia di programmazione;
esperto in organizzazione e metodo;
esperto in sistemi informativi;
esperto statistico;

c) esperto in urbanistica;
esperto in ingegneria civile;
esperto in ingegneria mineraria;
esperto in ingegneria idraulica;
esperto in trasporti;

d) esperto in scienze agrarie e forestali;
esperto geologo;

e) esperto in materie sociologiche;
esperto in materie di istruzione;

f) segretario;
ragioniere;

g) perito chimico;
perito minerario;
perito industriale;

h) archivista;
assistente segretario;

i) stenodattilografo;
dattilografo.

TABELLA *B*

DOTAZIONE ORGANICA

	Fasce funzionali					
	VI	V	IV	III	II	I
N. posti	438	614	430	350	232	264

TABELLA *C*

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

	Classi di stipendio						
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
* anni	0	3	7	11	15	19	24
Fascia funzionale	Parametri						
I	76	82	90	98	103	109	116
II	87	94	103	113	119	126	133
III	96	102	114	123	130	137	146
IV	102	108	119	130	138	146	156
V	114	123	136	152	167	178	194
VI	123	135	147	167	194	209	230

a) Il parametro 100 e uguale al trattamento economico mensile corrispondente all'ex coefficiente 142, nella misura in atto al 1° gennaio 1977, maggiorato dell'acconto di cui allo art. 4 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15. Il valore del punto parametrico è uguale a L. 4551.

b) La prima classe corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda classe di stipendio si consegue dopo tre anni di permanenza nella prima. Le successive classi terza, quarta, quinta e sesta si conseguono dopo quattro anni di permanenza nella classe immediatamente precedente. La settima classe si consegue dopo cinque anni di permanenza nella sesta.

c) Restano salve le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

d) Gli anni indicati nel riquadro contrassegnato con l'asterisco rappresentano l'anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazione dell'anzianità residua ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e 98.

TABELLA *D*

INQUADRAMENTO NELLE FASCE FUNZIONALI DEL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEGLI UFFICI E SERVIZI PERIFERICI DELL'AGRICOLTURA E FORESTE E DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA, NONCHE' DEL PERSONALE DEI RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO, GIA' APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ALL'ISES - ISSCAL E ALLA «GIOVENTU' ITALIANA», E DEGLI AVVENTIZI.

VI Fascia funzionale

Personale della carriera direttiva dei ruoli amministrativo, tecnico e ad esaurimento dell'amministrazione centrale e personale della carriera direttiva dei ruoli tecnici e del ruolo amministrativo degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'azienda foreste demaniali.

Personale della carriera direttiva del ruolo transitorio ad esaurimento, già appartenente all'ISES e all'ISSCAL.

Personale dei ruoli transitori ad esaurimento, già appartenente alle amministrazioni dello Stato, delle carriere dirigenziale e direttiva amministrativa e tecnica.

V Fascia funzionale

Personale della carriera di concetto dei ruoli amministrativo e tecnico dell'amministrazione centrale e dei ruoli amministrativo e tecnico degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'azienda foreste demaniali della Regione sarda.

Personale della carriera di concetto dei ruoli transitori ad esaurimento amministrativi e tecnici, già appartenente all'ISES-ISSCAL, alle amministrazioni dello Stato e all'ente «Gioventù italiana».

Avventizi di 2ª categoria.

IV Fascia funzionale

Capi operai, salariati permanenti di 1ª categoria delle piante organiche dei salariati permanenti dell'amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste, nonchè dell'azienda foreste demaniali della Regione sarda.

Salariati permanenti di 1ª categoria (operai specializzati) della pianta organica transitoria ad esaurimento del personale già appartenente alle amministrazioni dello Stato.

Con qualifiche funzionali ad esaurimento:

Personale della carriera esecutiva dei ruoli amministrativo e tecnico dell'amministrazione centrale e personale della carriera esecutiva dei ruoli amministrativo e tecnico degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'azienda foreste demaniali della Regione sarda.

Personale della carriera esecutiva dei ruoli transitori ad esaurimento amministrativo e tecnico, già appartenente all'ISES e all'ISSCAL, alle amministrazioni dello Stato ed all'ente «Gioventù italiana».

Avventizi di 3ª categoria.

III Fascia funzionale

Salariati permanenti di 2ª categoria delle piante organiche rispettivamente riferite alla amministrazione centrale, agli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e all'azienda foreste demaniali della Regione sarda.

Personale della carriera ausiliaria dei ruoli tecnici con patenti di guida D o D-E ovvero addetto stabilmente per almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla guida di autoveicoli, dell'amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste nonchè dell'azienda foreste demaniali.

Personale della carriera ausiliaria «Guardia di sanità» del ruolo tecnico ad esaurimento, già appartenente alle amministrazioni dello Stato.

Con le qualifiche funzionali ad esaurimento:

Salariati permanenti di 2ª e 3ª categoria delle piante organiche dell'amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste nonchè dell'azienda foreste demaniali.

Salariati permanenti di 3ª categoria, operai qualificati, della pianta organica transitoria ad esaurimento, già appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

II Fascia funzionale

Personale della carriera ausiliaria dei ruoli tecnici della amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici della agricoltura e foreste, nonchè dell'azienda foreste demaniali della Regione sarda.

Personale della carriera ausiliaria, sorveglianti idraulici, dei ruoli tecnici transitori ad esaurimento, già appartenente alle amministrazioni dello Stato.

Con le qualifiche funzionali ad esaurimento:

Salariati permanenti di IV categoria delle piante organiche rispettivamente riferite all'amministrazione centrale, agli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e all'azienda foreste demaniali della Regione sarda.

Salariati permanenti di IV categoria, operaio comune, della pianta organica transitoria del personale già appartenente alle amministrazioni dello Stato.

Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale.

Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste.

Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo ad esaurimento, già appartenente alle amministrazioni dello Stato.

Avventizi di IV categoria.

TABELLA E

ELENCO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO DI CUI AL QUINTO COMMA DELL'ART. 84

Qualifiche	Fascia
Ex carriera esecutiva: Telefonista, Coadiutore, Addetto d'archivio, Dattilografo, Stenodattilografo	IV fascia funzionale
Ex salariati permanenti di 1ª categoria: Cameriere, Addetto servizi zootecnici	IV fascia funzionale
Ex salariati permanenti di 2ª categoria: Custode	III fascia funzionale
Ex salariati permanenti di 3ª categoria: Autolavaggista	III fascia funzionale
Ex carriera ausiliaria: Addetto ai servizi di anticamera	II fascia funzionale
Ex salariati permanenti di 4ª categoria: Operaio comune	II fascia funzionale

TABELLA F

RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE GIA' APPARTENTE AGLI ENTI EDILIZI SOPPRESSI ISES ED ISSCAL (ART. 93).

RUOLO TECNICO AMMINISTRATIVO DI SERVIZIO SOCIALE

a) *Carriera direttiva*

Capo ripartizione	—
Capo ufficio .	1
Capo sezione .	2
Consigliere di 1ª classe	1
Consigliere di 2ª classe	—
Consigliere di 3ª classe	—
Totale .	4

b) *Carriera di concetto*

Assistenti sociali:

Segretario capo	—
Segretario principale	2
Primo segretario	9
Segretario di 1ª classe .	5
Segretario di 2ª classe .	4
Segretario di 3ª classe .	—
Totale . . .	20

c) *Carriera esecutiva*

Archivista capo .	—
Archivista	1
Primo applicato .	1
Applicato di 1ª classe	—
Applicato di 2ª classe .	1
Applicato di 3ª classe	—
Totale . .	3

RUOLO TECNICO

Carriera di concetto

Geometri:

Segretario capo	—
Segretario principale	—
Primo segretario	1
Segretario di 1ª classe .	—
Segretario di 2ª classe .	—
Segretario di 3ª classe .	—
Totale . .	1

TABELLA G

RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE GIA' APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (ART. 93).

RUOLO DIRIGENZIALE

Carriera dirigenziale

Livello di funzione		
C	Dirigente generale	—
D	Dirigente superiore	—
E.	Primo dirigente	7
	Totale . . .	7

Carriera direttiva

Parametro		
530		
487		
455		
426		
387	Direttore aggiunto di divisione ed equiparate	3
307	Direttore di sezione ed equiparate . . .	5
257		
190	Consigliere amministrativo	2
	Totale . . .	10

Carriera di concetto

Parametro		
370	Segretario capo ed equiparate	—
297		
255	Segretario principale ed equiparate . .	7
218		
178		
160	Segretario ed equiparate	3
	Totale . . .	10

Carriera esecutiva

Parametro		
245	Coadiutore superiore ed equiparate . .	4
213		
183	Coadiutore principale ed equiparate . .	24
163		
133		
120	Coadiutore ed equiparate	6
	Totale . . .	34

Carriera ausiliaria

Parametro		
165		
143	Commesso capo	13
133		
115		
100	Commesso ed equiparate	6
	Totale . . .	19

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva

a) Ingegneri:

Parametro		
530		
487		
455		
426		
387	Ingegnere ed urbanista capo aggiunto ed equiparate	2
307	Ingegnere superiore	9
257		
218	Ingegnere	—
	Totale . .	11

b) Medici:

Parametro		
530		
487		
455		
426		
387	Medico superiore di 1ª classe	—
307	Medico superiore	1
257		
218	Medico	—
	Totale	1

c) Veterinari:

Parametro		
530		
487		
455		
426		
387	Veterinario superiore di 1ª classe	1
307	Veterinario superiore	—
257		
218	Veterinario	—
	Totale	1

Carriera di concetto

Parametro		
370	Geometra capo ed equiparate	5
302		
260	Geometra principale ed equiparate	29
277		
188		
160	Geometra ed equiparate	24
	Totale	58

Carriera esecutiva

Parametro		
245	Assistente superiore ed equiparate	4
218		
188	Assistente principale ed equiparate	12
168		
143		
128	Assistente ed equiparate	—
	Totale	16

Carriera ausiliaria

a) Sorveglianti idraulici:

Parametro		
190		
165	Sorvegliante idraulico capo	8
168		
143		
127	Sorvegliante idraulico	9
	Totale	17

b) Guardie di sanità:

Parametro		
235		
188	Capo guardia di sanità	7
163		
143		
133	Guardia di sanità	2
	Totale	9

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI PERMANENTI

Parametro		
210	Capo operaio	—
190		
165	Operaio specializzato	2
173		
146		
129	Operaio qualificato	6
153		
133		
115	Operaio comune ed equiparata	16
	Totale	24

CONTINGENTE DI PERSONALE NON DI RUOLO

Parametro		
100	Avventizio di 4ª categoria	2
129	Operaio qualificato	1
	Totale	3

TABELLA *H*

RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE GIA' APPARTENENTE AL SOPPRESSO ENTE « GIOVENTU' ITALIANA » (ART. 93).

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto

Ragionieri:

ex coeff. 402	Ragioniere principale	—
ex coeff. 325	Primo ragioniere	1
ex coeff. 271	Ragioniere	—
ex coeff. 229	Ragioniere aggiunto	—
ex coeff. 202	Vice ragioniere	—
	Totale	1

Carriera esecutiva

ex coeff. 271	Archivista capo	5
ex coeff. 229	Primo archivista	—
ex coeff. 202	Archivista	—
ex coeff. 180	Applicato	—
ex coeff. 157	Alunno d'ordine	—
	Totale	5

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI RUOLO

Avventizi di IV categoria	1
Totale	1

TABELLA *I*

RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE GIA' APPARTENENTE ALL'EX I.N.A.P.L.I. (ART. 102)

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva

ex coeff. 670	Ispettore generale	—
ex coeff. 500	Capo servizio	1
ex coeff. 402	Capo sezione	—
ex coeff. 325	Consigliere di 1ª classe	—
ex coeff. 271	Consigliere di 2ª classe	—
ex coeff. 229	Consigliere di 3ª classe	—
	Totale	1

Carriera di concetto

a) Segretari:

ex coeff. 500	Segretario capo	—
ex coeff. 402	Segretario principale	—
ex coeff. 325	Primo segretario	1
ex coeff. 271	Segretario	—
ex coeff. 229	Segretario aggiunto	—
ex coeff. 202	Vice segretario	—
	Totale	1

b) Ragionieri:

ex coeff. 500	Ragioniere capo .	—
ex coeff. 402	Ragioniere principale	1
ex coeff. 325	Primo ragioniere .	2
ex coeff. 271	Ragioniere	1
ex coeff. 229	Ragioniere aggiunto	1
ex coeff. 202	Vice ragioniere	—
	Totale .	5

Carriera esecutiva

ex coeff. 325	Archivista superiore	1
ex coeff. 271	Archivista capo	1
ex coeff. 229	Primo archivista .	15
ex coeff. 202	Archivista	2
ex coeff. 180	Applicato	1
ex coeff. 157	Applicato aggiunto	—
	Totale .	20

Carriera ausiliaria

ex coeff. 173	Commesso	6
ex coeff. 159	Usciere capo	2
ex coeff. 151	Usciere	—
ex coeff. 142	Inserviente	—
	Totale .	8

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva

ex coeff. 670	Ispettore generale tecnico .	—
ex coeff. 500	Capo servizio tecnico .	1
ex coeff. 402	Ingegnere capo	—
ex coeff. 325	Ingegnere superiore	—
ex coeff. 271	Ingegnere	—
	Totale .	1

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE

Gruppo A - Direttori ed insegnanti

ex coeff. 500
ex coeff. 402
ex coeff. 325
ex coeff. 271
ex coeff. 229 . **1**

Totale . 1

Gruppo B - Direttori ed insegnanti

ex coeff. 402
ex coeff. 325
ex coeff. 271
ex coeff. 229 . . . . **29**

Totale . 29

Gruppo C - Istruttore

ex coeff. 325
ex coeff. 271
ex coeff. 229
ex coeff. 202
ex coeff. 180 . . . . **40**

Totale . 40

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI RUOLO
CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

Impiegati

a) Concetto:

Vice segretario 5

b) Esecutivi:

Applicato aggiunto 5

c) Ausiliari:

Inserviente 5

Totale . . 15

Docenti

a) Gruppo B:

Insegnante	43
Istruttore .	4
Totale . . .	**47**

b) Gruppo C:

Istruttore	26
Totale . . .	26

TABELLA L

RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE GIA' APPARTENENTE ALL'EX E.N.A.L.C. (ART. 102)

RUOLO DEGLI IMPIEGATI ALBERGHIERI

Direttore	1
Vice direttore	1
Primo segretario	2
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa	1
Segretario didattico	1
Economo	1
Prefetto di disciplina	1
Impiegato d'ordine	1
Totale . . .	9

PIANTA ORGANICA DEGLI INTERMEDI

Istruttore tecnico di sala (primo maitre)	2
Primo portiere	1
Istruttore tecnico di cucina e capo cuoco	1
Totale . . .	4

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI PERMANENTI

a) Servizio di portineria:

Portiere di notte . . . 1

b) Servizio di sala:

Demi chef . . . 2

c) Servizio bar:

Istruttore tecnico di bar e primo barman . . 1

d) Servizio di cucina e dispensa:

Aiuto istruttore tecnico di cucina e cuoco capo partita . . . 2
Primo dispensiere . . . 1
Secondo dispensiere . . . 1

e) Servizio ai piani:

Governante unica . . . 1
Facchino ai piani . . . 3
Cameriera ai piani . . . 3

f) Servizio di guardaroba:

Capo guardarobiera - unica consegnataria . . . 1
Guardarobiera . . . 1
Donna di guardaroba . . . 2
Stiratrice . . . 2

g) Operai ausiliari:

Operai specializzati . . . 2
Operai qualificati - autista . . . 1
Operai comuni . . . 2

Totale . 26

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto

ex coeff. 500	Segretario capo . . .	—
ex coeff. 402	Segretario principale . .	1
ex coeff. 325	Primo segretario . . .	1
ex coeff. 271	Segretario	1
ex coeff. 229	Segretario aggiunto . .	5
ex coeff. 202	Vice segretario	2
	Totale .	10

Carriera esecutiva

ex coeff. 325	Archivista superiore	—
ex coeff. 271	Archivista capo	—
ex coeff. 229	Primo archivista	—
ex coeff. 202	Archivista	3
ex coeff. 180	Applicato	1
ex coeff. 157	Applicato aggiunto	2
	Totale	6

Carriera ausiliaria

ex coeff. 173	Commesso	2
ex coeff. 159	Usciere capo	4
ex coeff. 151	Usciere	1
ex coeff. 142	Inserviente	—
	Totale	7
ex coeff. 173	Agente tecnico capo	1
ex coeff. 159	Agente tecnico	—
	Totale	1

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE

Gruppo A Direttore ed insegnante

ex coeff. 500		
ex coeff. 402		
ex coeff. 325		
ex coeff. 271		
ex coeff. 229		4
	Totale	4

Gruppo B Direttore ed insegnante

ex coeff. 402		
ex coeff. 325		
ex coeff. 271		
ex coeff. 229		14
	Totale	14

Gruppo C Istruttore

ex coeff. 325		
ex coeff. 271		
ex coeff. 229		
ex coeff. 202		
ex coeff 180		5
	Totale	5

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI RUOLO
CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO N. 12

Mansioni salariali

Aiuto portiere	1
Lavapiatti	1
Officiere	1
Facchino ai piani	1
Lavandaia	1
Operai specializzati	2
Totale	7

Mansioni docenti

Insegnante A	1
Insegnante od istruttore B	3
Istruttore C	1
Totale	5

TABELLA *M*

RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE GIA' APPARTENENTE ALL'EX I.N.I.A.S.A. (ART. 102)

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva

ex coeff. 670	Ispettore generale	—
ex coeff. 500	Capo servizio	—
ex coeff. 402	Capo sezione	1
ex coeff. 325	Consigliere 1ª classe	—
ex coeff. 271	Consigliere 2ª classe	—
ex coeff. 229	Consigliere 3ª classe	—
	Totale	1

Carriera di concetto

ex coeff. 500	Segretario capo	—
ex coeff. 402	Segretario principale	—
ex coeff. 325	Primo segretario	—
ex coeff. 271	Segretario	1
ex coeff. 229	Segretario aggiunto	—
ex coeff. 202	Vice segretario	2
	Totale	3

Carriera ausiliaria

ex coeff. 173	Commesso	—
ex coeff. 159	Usciere capo	3
ex coeff. 151	Usciere	1
ex coeff. 142	Inserviente	—
	Totale	4

PERSONALE DOCENTE

Gruppo B Direttore, insegnante ed istruttore

ex coeff. 402		
ex coeff. 325		
ex coeff. 271		
ex coeff. 229		10
	Totale	10

Gruppo C Istruttore

ex coeff. 325		
ex coeff. 271		
ex coeff. 229		
ex coeff. 202		
ex coeff. 180		3
	Totale	3

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI RUOLO
CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

Impiegati

a) Concetto:	
Vice segretario	5
b) Esecutivi:	
Applicato aggiunto	4
Totale	9

Docenti

Insegnanti ed istruttori B	4
Istruttori C	3
Totale	7

TABELLA *N*

INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE QUALIFICHE DEL RUOLO SPECIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

V Fascia funzionale

Esperto in amministrazione di azienda
Esperto in materia di formazione professionale
Esperto in materie giuridiche
Esperto in materia di programmazione
Esperto in sistemi informativi
Insegnante laureato in economia e commercio
Insegnante laureato in scienze economiche e bancarie
Insegnante laureato in ingegneria meccanica
Insegnante laureato in architettura
Insegnante laureato in lettere
Insegnante laureato in scienze statistiche
Insegnante laureato in ingegneria
Insegnante laureato in materie tecnico-biologiche

IV Fascia funzionale

Segretario.
Ragioniere.
Insegnante con diploma di scuola media superiore e specializzazione in materia di insegnamento nei corsi di addestramento o di qualificazione professionale.
Primo segretario - Segretario didattico - Segretario con mansioni ricevimento e cassa - Segretario al controllo - Segretario unico - Segretario di amministrazione - Prefetto di disciplina - Impiegato d'ordine.
Economo.
Istruttore tecnico di sala (1° Maitre). Istruttore tecnico di cucina e Capo cuoco - Istruttore tecnico di bar e 1° Barman - Aiuto istruttore tecnico di cucina e cuoco capo partita - Primo portiere - Sotto capo cuoco - Demi chef con funzione docente - Portiere di notte - Governante unica - Capo ricevimento - Capo guardarobiera unica consegnataria - 2° e 3° maitre.

III Fascia funzionale

Archivista.
Dattilografo.
Operaio specializzato.
Autista - Centralinista.
Primo dispensiere - Demi chef - Guardarobiera - Barman - Aiuto portiere - 2° portiere - Chef de rang - Chef d'etage - Aiuto cuoco - Cuoco di famiglia - Cassiere bar - Cassiere ristorante.

II Fascia funzionale

Inserviente.
Operaio qualificato.
Donna di guardaroba - 2° dispensiere - Stiratrice e rammendatrice - Commissioniere - Guardia di notte - Lavandaia - Facchino ai piani - Cameriera - Cameriera ai piani - Lavapiatti - Officiere - Uomo di fatica - Comis di sala - Comis di bar - Comis di cucina.

I Fascia funzionale

Operaio comune.
Facchino al personale - Facchino di cucina - Aiuto cameriera - Aiuto facchino - Donna al personale - Aiuto donna di guardaroba.

TABELLA *O*

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

	Fasce funzionali				
	V	IV	III	II	I
N. posti	18	230	40	40	16

TABELLA *P*

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

	Classi di stipendio					
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
* anni	0	3	6	10	15	20
Fascia funzionale	Parametri					
I	100	108	117	125	134	142
II	111	121	130	140	150	160
III	125	135	146	157	168	179
IV	138	151	164	178	191	204
V	153	168	183	198	213	228

a) Il valore del punto parametrico è uguale a L. 2.860.

b) La prima classe corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda e la terza classe si conseguono dopo tre anni di permanenza nella precedente. La quarta classe si consegué dopo quattro anni di permanenza nella terza, mentre la quinta e la sesta si conseguono dopo cinque anni di permanenza nella precedente.

c) Le mensilità da corrispondersi nell'anno sono in numero di 14; spetta altresì l'indennità di contingenza secondo quanto previsto dall'art. 106.

d) Gli anni indicati nel riquadro contrassegnato con l'asterisco rappresentano l'anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazione dell'anzianità residua ai sensi e per gli effetti dell'art. 121.

TABELLA *Q*

INQUADRAMENTO NELLE FASCE FUNZIONALI DEL PERSONALE GIA' NEI RUOLI TRANSITORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

V Fascia funzionale

Personale della carriera direttiva amministrativa e tecnica.
Personale docente e direttore di gruppo A.

IV Fascia funzionale

Personale amministrativo della carriera di concetto.
Personale docente di gruppo B.
Istruttore di gruppo B e C.
Direttore di centro di gruppo B. Direttore e vice direttore d'albergo.
Primo segretario - Segretario didattico - Segretario con mansioni ricevimento e cassa - Segretario al controllo - Segretario unico - Segretario di amministrazione - Prefetto di disciplina - Impiegato d'ordine.
Economo.
Istruttore tecnico di sala (1° maitre) - Istruttore tecnico di cucina e capo cuoco - Istruttore tecnico di bar e 1° barman - Aiuto istruttore tecnico di cucina e cuoco capo partita - Primo portiere - Sotto capo cuoco - Demi chef con funzione docente - Portiere di notte - Governante unica - Capo ricevimento - Capo guardarobiera unica consegnataria - 2° e 3° maitre.

III Fascia funzionale

Personale amministrativo della carriera esecutiva.
Operai specializzati.
Autisti - Agente tecnico capo - Centralinista.
Primo dispensiere - Demi chef - Guardarobiera - Barman - Aiuto portiere - 2° portiere - Chef de rang - Cref d'etage - Aiuto cuoco - Cuoco di famiglia - Cassiere bar - Cassiere ristorante.

II Fascia funzionale

Personale amministrativo della carriera ausiliaria.
Operai qualificati.
Donna di guardaroba - 2° dispensiere - Stiratrice e rammendatrice - Commissioniere - Guardia di notte - Lavandaia - Facchino ai piani - Cameriera - Cameriera ai piani - Lavapiatti - Officiere - Uomo di fatica - Comis di sala - Comis di bar - Comis di cucina.

I Fascia funzionale

Operai comuni.
Facchino al personale - Facchino di cucina - Aiuto cameriera - Aiuto facchino - Donna al personale - Aiuto donna di guardaroba.

SODDU

(7613)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783140)